

editoriale 2

La riforma delle professioni

primo piano 3-4-5

L'arte batte l'IVA

di Fabrizio Vismara

professione 6-7

Rinnovati i vertici ANASPED

di Francesco Paolo Silanos

speciale europa 17/20

Organizzazione Mondiale
delle Dogane

Comitato Codice Doganale

a cura di Mauro Giffoni

filo diretto 23

Regole di origine

di Studio Toscano

dogane 25/37

Sistema INTRASTAT

di Francesco Campanile

Controlli oneri e costi

di Maurizio Veghini

Made in Italy

di Alessandro Fruscione
Benedetto Santacroce

UE - Accordi di libero scambio

di Andrea Primerano

osservatorio 38-39-40

Giurisprudenza comunitaria
e nazionale

di Alessandro Fruscione

PFU e ciabattato

La definizione di rifiuto è stata introdotta dalla direttiva 75/442/CEE, successivamente trasfusa nella direttiva 91/156/CEE, poi



nell'art. 1, par. 1, lett. a) della direttiva 2006/12/CE e nell'art. 3, par. 1, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, che fissa a livello comunitario l'attuale definizione di rifiuto, identificato in "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi".

di Danilo Desiderio pag. 9-16

Ma è un'ingiustizia, però...

Il dichiarante in dogana è la persona che effettua la dichiarazione a nome proprio.



Il destinatario/proprietario della merce può espletare direttamente le formalità doganali o farsi rappresentare da un terzo soggetto, nel qual caso si tratterà di rappresentante doganale. La rappresentanza doganale può essere diretta o indiretta.

di Gianni Gargano pag. 21-22

Il Doganalista

Rivista giuridico-economica di commercio internazionale

Autorizzazione Tribunale Roma n. 199 del 05/04/1985 - ANNO XXIII - n. 3 - Maggio-Giugno 2010

Direttore Responsabile: Walter Orlando

Comitato di Redazione: Italo Antelli, Giovanni De Mari, Antonio Di Gioia, Luciano Gallo, Mauro Lopizzo, Gianfranco Lorenzoni, Franco Mestieri, Walter Orlando, Stefano Pietraforte, Giuseppe Rebolino, Mario Signoretto.

Coordinatore editoriale: Liana Zagarese

Editore: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

Redazione: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

00187 ROMA - Via XX Settembre, 3 - Tel. 06.42.01.37.20 - 06.42.01.37.52 - Fax 06.42.00.46.28

Sito Internet: www.cnsd.it - **E-mail:** info@cnsd.it

Pubblicità: Centro Studi e Servizi srl - Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma - Tel. 06.42.00.46.21

Stampa: Stab. Tipolitografico Ugo Quintily spa - Viale Enrico Ortolani, 149/151 - 00125 Roma - Tel. 06/52.16.92.99

Poste Italiane spa - Sped. Abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) - art. 1, comma 1 - DCB Roma

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana 

La riforma delle professioni

Gli ordini professionali, in Italia, sono interpreti e depositari dei principi fondamentali della Carta Costituzionale che rappresenta il quotidiano riferimento per milioni di professionisti che, con il loro lavoro, assicurano il funzionamento dell'apparato statale; le professioni tecniche, sanitarie, sociali, giuridico - economiche, sovrintendono alla realizzazione delle infrastrutture, garantiscono il diritto alla salute e alla giustizia, l'assistenza, la tutela del risparmio previdenziale e assicurativo, l'afflusso alle casse dello Stato di tasse e contributi indispensabili per la sopravvivenza del nostro Paese.

Lo scenario politico, economico e sociale entro cui si muovono le professioni è profondamente mutato: da un lato il recepimento della direttiva servizi costituisce uno strumento ed uno stimolo per migliorare l'attività dei professionisti e dall'altro la riforma delle professioni torna tra i temi forti dall'agenda politica dopo gli innumerevoli tentativi nel recente passato per arrivare ad una riforma che tuteli il cittadino, i consumatori e il professionista, valorizzando e modernizzando al contempo le professioni intellettuali e le loro attività.

Nell'ambito delle professioni liberali, quella dello spedizioniere doganale/doganalista è sicuramente la più esposta al cambiamento, non solo per i mutamenti interni alle sue stesse competenze, ma soprattutto per la continua evoluzione dello scenario economico e giuridico di riferimento. Il Consiglio Nazionale è da anni impegnato nel CUP, organo preposto al raccordo tra le diverse categorie professionali e le relative organizzazioni nonché alla promozione del confronto con le istituzioni in modo da rendere effettiva la tutela degli interessi generali e collettivi connessi con l'esercizio professionale.

Il sistema di tipo ordinistico vanta in Italia una tradizione secolare e le varie leggi che hanno riconosciuto ogni singola professione regolamentata hanno come presupposto la riconosciuta utilità alla collettività di una determinata attività, basata su conoscenze specifiche di alto livello.

Il problema da porsi, a questo punto, non è tanto se sia astrattamente migliore il sistema degli Ordini o quello delle associazioni, quanto piuttosto cosa è concretamente realizzabile in Italia, paese nel quale per un secolo si è seguito prevalentemente il primo sistema. Gli Ordini professionali hanno rappresentato e costituiscono tutt'oggi l'unica forza organizzata in grado di difendere il lavoro professionale

che non è tutelato né dalle forze industriali, né dalle organizzazioni sindacali.

In relazione alle tariffe professionali, la fissazione di minimi di tariffa da parte di un ente terzo - su proposta degli ordini professionali - rappresenterebbe una soluzione idonea a tutelare sia i clienti, contro offerte di servizi erogate a costi eccessivamente ridotti che non garantiscono la qualità della prestazione resa, che i professionisti, i quali potrebbero non risentire più dell'effetto di azioni di concorrenza sleale basate anche su politiche di prezzo che spingono fuori dal mercato i soggetti più qualificati.

Riguardo alle società professionali, in particolare modo per la nostra categoria, la legge 66/1992, all'art. 5 già attribuisce agli spedizionieri doganali la facoltà di costituire delle particolari società di capitali (denominate C.A.D. - Centri di Assistenza Doganale), con capitale minimo pari al controvalore in euro di 100 milioni di lire, aventi per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale. Il regolamento per la costituzione di tali società, emanato con decreto del Ministero delle Finanze n. 549 dell'11 dicembre 1992, stabilisce infatti che i soggetti che possono partecipare alla costituzione di tali società sono gli spedizionieri doganali iscritti all'Albo professionale da almeno 3 anni e che esercitano la loro attività non vincolati a rapporto di lavoro subordinato.

È opportuno ribadire che la via intrapresa dalle recenti liberalizzazioni in ambito delle professioni costituisce un'ulteriore occasione per i professionisti a condizione che la prevalenza sia costituita dall'aspetto professionale piuttosto che dal capitale per conto di terzi non professionisti o, addirittura, che la costituzione di società multi-professionali non diventi uno strumento per creare società di capitali.

Sulla formazione continua e sulla deontologia il Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali sin dal 2000 ha avviato una serie di iniziative.

Nel 2003 ha approvato il Regolamento della formazione continua ed ha rivisto il codice deontologico inserendovi l'obbligo della formazione professionale.

Attraverso la formazione continua infatti, il doganalista iscritto all'albo mantiene, approfondisce ed estende la propria competenza tecnica e professionale, quale presupposto ineludibile per garantire il pregio della prestazione professionale e la tutela dell'interesse pubblico.

La sentenza 13 aprile 2010, n. 62 della Commissione tributaria provinciale di Como ha accolto il ricorso di un nostro iscritto in materia di IVA agevolata al 10% per l'importazione di oggetti d'arte. Il nostro iscritto, assistito dal prof. avv. Fabrizio Vismara, avvocato in Milano nonché professore di diritto dell'Unione europea presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Como e di diritto internazionale privato presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi di Milano, aveva presentato ricorso contro un avviso di rettifica emesso in relazione ad un'importazione dagli Stati Uniti d'America di un'opera d'arte scultorea contemporanea. L'Agenzia delle Entrate aveva applicato la Circolare n. 177 del 22 giugno 1995 del Dipartimento delle Entrate, assoggettando ad aliquota IVA ordinaria l'importazione in quanto il bene non era accompagnato dall'attestazione dei competenti organi del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. La Commissione tributaria provinciale di Como ha messo in discussione la Circolare, laddove esige sia acquisita una prova anteriormente all'importazione e ne ha ribadito la natura non vincolante per il contribuente. La Commissione tributaria provinciale ha inoltre confermato che la qualità di oggetto d'arte può essere autocertificata in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sicché, qualora un privato sia tenuto a presentare alla pubblica amministrazione una certificazione, egli può provvedere mediante dichiarazione sostitutiva. Conseguentemente, la Commissione tributaria, anche in considerazione della documentazione prodotta in giudizio attestante la natura del bene importato, ha annullato l'avviso di rettifica.



L'ARTE BATTE L'IVA

La sentenza 13 aprile 2010. n. 62 della Commissione tributaria provinciale di Como ha affrontato la questione delle condizioni per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta sull'importazione degli oggetti d'arte. Come è noto, la circolare n. 177 del 22 giugno 1995 del Dipartimento delle Entrate ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, "il carattere di oggetto d'arte e d'antiquariato deve risultare, anteriormente all'importazione, da attestazione rilasciata dai competenti organi del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali". Per contro, perplessità si sono presentate in merito alla legittimità di tale previsione nonché in relazione alla praticabilità della soluzione prospettata.

Ad esempio, il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali aveva già comunicato che il suo intervento, ai fini indicati, è circoscritto alle opere non contemporanee o alle importazioni temporanee. Va inoltre ricordato che nella nota del 13 febbraio 2009 della soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici per le province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio e Varese si rileva come non fosse possibile rilasciare alcuna attestazione anteriormente all'importazione delle opere d'arte. Nella medesima nota, peraltro, viene sottolineato che tale posizione rappresenta la corretta interpretazione delle norme in vigore ed, in particolare, dell'art. 65, terzo comma, del

D.lgs. n. 42/2004, che richiede la certificazione delle opere d'arte importate solo se sono opera di un autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni.

La vicenda definita dalla sentenza in commento nasceva dalla rettifica di una dichiarazione doganale d'importazione in base alle risultanze del processo verbale di revisione dell'accertamento. La questione riguardava un'importazione dagli Stati Uniti d'America di un oggetto d'arte e, specificamente, di un'opera d'arte scultorea contemporanea di artista vivente. Veniva contestato dall'amministrazione finanziaria che l'aliquota IVA ridotta del 10% è prevista dall'art. 39 del decreto legge n. 41 del 1995 convertito in legge n. 85 del 1995 e che, alla luce della circolare n.


177 del 22 giugno 1995 del Dipartimento delle Entrate, non essendo accompagnata dall'attestazione dei competenti organi del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, l'importazione doveva essere assoggettata all'aliquota IVA ordinaria.

Va osservato che la correttezza dell'impostazione così adottata va confrontata col dettato normativo. In primo luogo, va ricordato che gli artt. 89, 98 e 311 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 stabiliscono che gli Stati membri possono prevedere un'aliquota IVA ridotta per l'importazione di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti all'art. 311, paragrafo 1, punti 2), 3) e 4). Tale art. 311, al paragrafo 1, punto 2), definisce gli oggetti d'arte rinviando ai beni indicati nell'alle-

gato IX, parte A, tra cui, al suo numero 3), sono incluse le opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea. La normativa comunitaria definisce quindi gli oggetti d'arte senza richiedere la necessità di un'attestazione rilasciata da organi terzi.

Nella prospettiva interna va segnalato che l'art. 39 del decreto legge n. 41/1995, convertito in legge 85/1995, prevede, per le importazioni di oggetti d'arte, l'aliquota IVA ridotta al 10%. Nella tabella allegata al decreto legge vengono definite opere d'arte le opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e ciò senza che sia prevista una previa attestazione rilasciata da organi dello Stato o dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.

Per completezza va ricordato che l'art. 169 del R.D. 363/1913



C.A.D. MESTIERI Srl

Società unipersonale
Capitale sociale interamente versato X 52.000,00

CENTRO ASSISTENZA DOGANALE Legge 6-2-1992 n. 66 art. 7 comma 1 septies
AUTORIZZAZIONE N. 2167/DIV. V/SD DEL 09.10.1998
MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE
ALBO NAZIONALE C.A.D. N. 30 DEL 16.10.1998 MINISTERO DELLE FINANZE DG SD DIV. V

41012 CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2/A
Tel. + 39 059 657 001 più linee
Fax + 39 059 657 044 Telex 510631 Samasped I
Internet: www.samasped.com
E-mail: info@samasped.com
REA 283000
Registro Imprese MO - 1996-144082
Partita IVA 0234 837 0368

**CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT
ASSEVERAZIONI
SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE, IVA COMUNITARIA,
ACCISE E COMMERCIO ESTERO**

• ESPERTO NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO
E NELLA GESTIONE DEL TPP VERSO QUALSIASI PAESE

stabilisce la formalità di un attestazione solo per le importazioni temporanee (cioè relative a quei beni che vengono importati in Italia solo per un tempo limitato per poi essere riesportate all'estero beneficiando di esenzioni fiscali). Va altresì ricordato che, in base al combinato disposto degli artt. 65, terzo comma, e 72 del D.lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), si richiede una certificazione per beni importati che presentino interesse culturale solo se essi sono opera di un autore non più vivente e la cui esecuzione risalgia ad oltre cinquanta anni. In relazione a tale previsione, il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, con la nota del 13 febbraio 2009 (della Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici per le province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio e Varese) aveva confermato che una sua certificazione è richiesta, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, del D.lgs. 42/2004, solo se le opere d'arte importate sono di un autore non più vivente e la cui esecuzione risalgia ad oltre cinquanta anni.

Ulteriore rilevante profilo è quello connesso all'ammissibilità della prassi, adottata da alcuni operatori, di produrre un'autocertificazione in relazione al fatto che il bene importato costituisce un'opera d'arte contemporanea. Trattasi di autocertificazione che può essere inclusa nell'ambito della previsione dell'art. 47 del DPR 445/2000, secondo cui "fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari dei pubblici

servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".

Nell'applicare tale norma, la giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni affermato che "vi è piena equiparazione normativa tra certificato e dichiarazione sostitutiva quanto a valenza probatoria degli stati, qualità personali e fatti, con la conseguenza che tutte le volte in cui l'amministrazione richiede al privato una certificazione questi può adempiere legittimamente all'onere richiesto con la produzione della dichiarazione sostitutiva" (cfr. TAR Campania - Salerno del 13 gennaio/10 marzo 2005).

Né può sottacersi che, in materia di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, la giurisprudenza amministrativa equipara la "certificazione" alla "attestazione" (cfr. TAR Sicilia - Catania 8 luglio 2008, n. 1279; TAR Campania - Salerno 13 maggio 2008, n. 1508; Tar Lombardia - Milano 8 maggio 2008, n. 1415; Consiglio di Stato 23 luglio 2008, n. 3651).

Coerentemente con tale premessa, ogni volta che la Pubblica Amministrazione richiede una certificazione/attestazione il privato - tranne che nei casi specificamente previsti dall'art. 46 del DPR n. 445/2000 - può adempiere presentando una dichiarazione sostitutiva. Non rientrando l'attestazione del carattere di opera d'arte del bene importato fra quelli indicati dall'art. 46 del DPR n. 445/2000, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra ri-

chiamati appare possibile avvalersi di una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000. E quanto detto trova indiretta conferma se si considera che la giurisprudenza ammette che si possa attestare, con una dichiarazione sostitutiva, il tipo dei servizi prestati (cfr. sentenza TAR Sardegna n. 1523/2002): se è consentito attestare, con una dichiarazione sostitutiva, il tipo di servizio che viene prestato, a maggior ragione è possibile attestare, con una dichiarazione sostitutiva, che un bene importato è un'opera d'arte.

La sentenza indicata mette in luce come appaia discutibile la previsione (non di legge) che esige una prova da acquisire anteriormente all'importazione, dal momento che l'ufficio potrebbe comunque successivamente provvedere alla rettifica.

Viene inoltre rilevato, confermando l'orientamento assunto in sede di legittimità, che una circolare non è vincolante per il contribuente, avendo rilevanza solo interna all'amministrazione, mancando di idoneità ad incidere sul rapporto giuridico tributario.

Viene poi rilevato come ogniqualvolta ad un privato venga chiesto dalla Pubblica Amministrazione una certificazione, questi può adempiervi mediante una dichiarazione sostitutiva, salvo non si versi nell'ambito delle ipotesi espressamente escluse dalla stessa legge, all'art. 46. Sicché, osserva la Commissione, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà risulta essere esaustiva del presupposto per l'applicazione dell'IVA agevolata.



RINNOVATI I VERTICI ANASPED

A Roma sabato 8 Maggio 2010 si è svolta l'assemblea ordinaria dei soci della Federazione Nazionale degli Spedizionieri doganali ANASPED per il rinnovo della cariche.

I lavori assembleari sono stati aperti dalla relazione morale del presidente uscente Vito Totorizzo che ha ripercorso l'attività svolta dall'associazione caratterizzata principalmente dall'adozione del Nuovo Codice Doganale Comunitario e dalla pressante azione condotta presso gli uffici della DG Taxud attraverso l'associazione di categoria europea CONFIAD per la definizione delle disposizioni di applicazione del nuovo codice di prossima pubblicazione. Particolarmente apprezzato dai delegati il richiamo alla coesione ed all'unità d'in-

tenti valori imprescindibili per vincere le sfide che ancora ci attendono.

L'assemblea all'unanimità ha riconfermato alla presidenza Federale ANASPED l'On. Cosimo Ventucci, nominato i vice-presidenti Giuseppe Rebolino e Giuseppe Bianculli e ratificato i membri del nuovo Consiglio direttivo.

L'On. Ventucci a conclusione dei lavori assembleari ha dichiarato: "Sono onorato di presiedere anche per il prossimo triennio l'Associazione degli spedizionieri doganali la cui professione tra quelle liberali, è sicuramente una delle più esposte al cambiamento. Ciò è dovuto non solo ai continui mutamenti delle sue competenze, per effetto della continua evoluzione del quadro

giuridico di riferimento ma, soprattutto, alla velocità con cui si trasforma lo scenario economico internazionale e, con esso, le dinamiche di scambio delle merci. L'Anasped continuerà con rinnovato vigore a tutelare e valorizzare la figura dello spedizioniere doganale/doganalista quale qualificato fornitore di servizi di rappresentanza dinanzi agli uffici dell'amministrazione finanziaria, consapevole del ruolo indispensabile di interlocutore professionale dell'impresa, soprattutto nei suoi rapporti con l'autorità doganale".

Al termine dei lavori assembleari si è riunito il nuovo consiglio direttivo che ha eletto alla presidenza Massimo De Gregorio che ha calendarizzato le prossime scadenze ed all'unanimità ha

designato Vito Totorizzo a rappresentare l'Anasped sia presso la Confiad che in tutte le altre istituzioni internazionali indicative per la professione.

Ai lavori ha partecipato il presidente del Consiglio Nazionale Giovanni De Mari che ha dichiarato: *"Stiamo vivendo una fase di grandi cambiamenti e chiediamo ai nostri iscritti uno sforzo di rinnovamento. Da parte nostra, ci impegniamo fin d'ora ad accompagnarli in tale percorso con la formazione continua ed una serie di iniziative ed azioni orientate al progressivo innalzamento dei livelli di competenza. Aggiornamento professionale e rigide norme di deontologia professionale sono e costituiranno sempre più i capisaldi che qualificeranno e caratterizzeranno la nostra professione nel mercato dei servizi di consulenza doganale e del commercio estero".*

Francesco Paolo Silanos



PRESIDENZA FEDERALE

Presidente Federale	Cosimo Ventucci
Vice-Presidenti Federali	Giuseppe Bianculli - Giuseppe Rebolino
Segretario Generale	Giuseppe Bianculli

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente	Massimo De Gregorio
Vice-presidente	Tauro Stella
Segretario	Salvatore Indaco
Vice-segretario	Nevio Bole
Tesoriere	Pio Michele De Girolamo
Collegio dei revisori	Vincenzo Rovigi, Ciro Autore, Bruno Milella
Collegio dei probiviri	Walter Orlando, Giorgio Settomini, Pietro Calaciura

MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Mario Pierangeli, Carlo Curzel, Riccardo Corrias, Claudio Toccafondi, Davide Cabiati, Ettore Corti, Vincenzo Bucciero, Sandro Blarasin, Giorgio Rottigni.

SPORTELLO INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il Centro Studi e Servizi del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali ha stipulato una convenzione con lo studio Giffoni per la fornitura di alcuni servizi messi a disposizione di tutti gli iscritti.

Lo sportello internazionalizzazione è uno strumento utile per tutti gli operatori dediti alle problematiche di commercio con l'estero in quanto permette l'aggiornamento continuo ed in tempo reale di tutte le disposizioni doganali.

Particolare importanza assume poi l'aggiornamento delle "regole di origine preferenziale", in quanto si potranno consultare tutti gli accordi di associazione dell'Unione Europea e le regole dei singoli accordi. I protocolli "origine" contenuti negli accordi preferenziali, sono disponibili per gli abbonati, al servizio "Sportello internazionalizzazione", in versione consolidata, sul sito "normativa comunitaria".

Il "pacchetto servizi", denominato "Sportello Internazionalizzazione" è offerto al costo di euro 250,00 IVA inclusa, mediante sottoscrizione di abbonamento annuale.

L'importo dell'abbonamento può essere versato mediante bonifico presso:

BANCA POPOLARE DI MILANO –
AGENZIA 252 – BARBERINI – ROMA
intestato al:

Centro Studi e Servizi Srl
IT12V0558403201000000012922.

L'abbonamento è annuale e comprende:

MODULO DI ADESIONE

FAC-SIMILE

da trasmettere alla Società Centro Studi e Servizi srl - Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma - tel. 06/42.00.46.21 / fax 06/42.00.46.28 / e-mail: info@cnsd.it

Il/la sottoscritto/a

(generalità complete)

con sede in

(indirizzo completo, telefono, fax, e-mail)

P.IVA

sottoscrive l'abbonamento annuale al pacchetto servizi denominato "Sportello Internazionalizzazione" al costo di euro 250,00 (duecentocinquanta) Iva inclusa. Dichiara di aver provveduto al pagamento a mezzo bonifico bancario.

Intestazione fattura:

Data

Firma

"Normativa comunitaria"

- Codice doganale comunitario
- DAC
- Regole di origine preferenziale
- Franchigie doganali

Il contenuto della "Normativa comunitaria" è disponibile su internet. Tutte le norme contenute nelle pagine internet in questione possono essere salvate sul computer dell'abbonato. Ad ogni modifica di una norma contenuta nella "Normativa comunitaria", l'abbonato sarà avvisato direttamente via e-mail. Si accede alla pagina web "Normativa comunitaria" unicamente tramite la username e la password che verrà fornita ad ogni abbonato.

Bollettino @Dogana


- newsletter sulle novità in materia doganale comunitaria.

Il bollettino @dogana è inviato settimanalmente via e-mail direttamente a tutti gli abbonati.

Consulenza Doganale "breve"

fornita, su richiesta, via e-mail, direttamente dallo Studio Giffoni di Bruxelles:

- classificazione delle merci;
- interpretazione legislazione doganale;
- interpretazione delle regole di origine;
- consigli sui regimi doganali da applicare all'importazione;
- antidumping.



PFU E CIABATTATO

Per un mondo "pulito" è necessario anche un corretto smaltimento dei rifiuti

La definizione di rifiuto è stata introdotta a livello comunitario dall'art. 1, lett. a) della direttiva 75/442/CEE, successivamente trasfusa nell'art. 1, lett. a) della direttiva 91/156/CEE, poi nell'art. 1, par. 1, lett. a) della direttiva 2006/12/CE e sia pure con lievi variazioni, nell'art. 3, par. 1, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, che fissa a livello comunitario l'attuale definizione di rifiuto, identificato in "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi".

La direttiva 2008/98/CE, non ancora trasposta all'interno della legislazione nazionale (la relativa misura di recezione è stata sottoposta all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri lo scorso 16/4/2010) contiene una definizione parzialmente diversa da quella in vigore in Italia, contenuta nell'art. 183, lettera a) del D. lgs. 3/4/2006, n. 152 ("Testo Unico Ambientale") il quale considera rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, "abbia deciso" o abbia l'obbligo di disfarsi, che rientri nelle categorie riportate nell'All. A alla parte IV. La definizione nazionale di rifiuto pone infatti l'accento più sull'obiettiva condotta del detentore del rifiuto, che

sull'elemento intenzionale in sé e per sé (sulla presenza cioè di una astratta volontà di disfarsi dello stesso), dando di fatto rilievo a qualsiasi comportamento pratico dal quale possa concretamente desumersi che con esso il detentore mirava a disfarsi della sostanza o dell'oggetto in questione. Elemento essenziale ai fini della nozione di rifiuto è, inoltre, l'appartenenza ad una delle categorie di materiali e sostanze individuate nel citato All. "A", parte IV, del TUA, che detta un elenco di sostanze, articolato in 16 punti ripreso dall'All. I della Dir. 2006/12/CE (la cui abrogazione, disposta dalla Dir. 2008/98/CE, avrà effetto a partire dal 12 dicembre 2010).

Categorie di rifiuti	
Q1	Residui di produzione o di consumo non specificati
Q2	Prodotti fuori norma
Q3	Prodotti scaduti
Q4	Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, contaminati in seguito all'incidente in questione
Q5	Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori)
Q6	Elementi inutilizzabili (a esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti)
Q7	Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti)
Q8	Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione)
Q9	Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati)
Q10	Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura)
Q11	Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere)
Q12	Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB)
Q13	Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata
Q14	Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine)
Q15	Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni
Q16	Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate

Perché una sostanza possa essere considerata rifiuto pertanto, è necessario innanzitutto che rientri in una delle sopracitate categorie. Tale elenco tuttavia ha un valore puramente indicativo, come si evince dalle voci Q1 e Q16, le quali ammettono la possibilità di classificare in via residuale altre sostanze, materie o prodotti non espressamente citati nelle altre categorie. Si tratta in sostanza di due voci in bianco nei quali si può far rientrare ogni altra sostanza, materia o prodotto non espressamente citato nella lista. Perché un rifiuto possa considerarsi tale, è necessario infine soddisfare alcune condizioni ulteriori, a carattere tipicamente soggettivo. In particolare, occorrerà che il detentore di una sostanza o di un

materiale compreso in detta lista: 1) si sia disfatto; 2) abbia deciso di disfarsi; oppure 3) abbia l'obbligo di disfarsi di essi.

È proprio su questa seconda serie di criteri, ciascuno alternativo all'altro, che si è concentrata da anni l'attenzione giurisprudenziale, costituendo essa l'elemento di discriminazione tra ciò che va considerato "rifiuto" e ciò che non è qualificabile come tale. Da essa infatti, vero e proprio nodo dell'intera disciplina sui rifiuti, viene a dipendere all'atto pratico l'applicazione o meno della normativa in materia di rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale: una disciplina complessa, di non uniforme interpretazione, che di fatto si articola attorno a due opposti orientamenti dottrinali: uno che privile-

gia l'elemento soggettivo e l'altro, quello oggettivo. Secondo la prima teoria, ai fini della qualificazione di una data sostanza come rifiuto occorre attribuire preminenza alla volontà del suo detentore circa la destinazione che questo gli intende imprimere. L'altra nozione, al contrario, si fonda su una valutazione puramente oggettiva, legata da un lato alla verifica della concreta possibilità di ricondurre la sostanza in oggetto entro le sopra citate categorie di rifiuti e, dall'altro, all'analisi dell'obiettiva condotta del detentore, dalla quale deve desumersi l'inequivocabile intenzione a disfarsi della sostanza o dell'oggetto in questione.

In pratica, mentre secondo la prima teoria sarebbe rifiuto ciò

che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta, per la seconda, l'individuazione di una sostanza come rifiuto prescinde del tutto dalla volontà del singolo, ricavandosi da dati puramente obiettivi. Quest'ultima nozione è quella che incontra il maggiore favore da parte della giurisprudenza, sia comunitaria che nazionale, le quali propendono dunque per una concezione particolarmente ampia di rifiuto, fondata su risultanze oggettive, in cui viene escluso ogni rilievo all'intenzione del suo detentore.

Ora, se nessun dubbio sorge riguardo l'individuazione dei casi in cui un soggetto si "è disfatto" od "ha l'obbligo di disfarsi" dell'oggetto o della sostanza a cui si riferisce l'art. 183, lettera a) del Testo Unico Ambientale (in quest'ultimo caso, occorre che vi sia una fonte normativa o regolamentare che pone l'obbligo a carico di determinati soggetti di disfarsi del bene qualificabile come rifiuto), più complicata è invece l'individuazione delle ipotesi in cui egli avrebbe "deciso di disfarsi" dello stesso. Per evitare incertezze interpretative e garantire l'eguaglianza di trattamento, il legislatore italiano ha tentato anche di introdurre un'interpretazione autentica della definizione di rifiuto con il D.L. 8 luglio 2002, n. 138 (conv. in legge n. 178/2002), il quale all'art. 14 precisava il senso di tale espressione, così come di quelle: "si disfi" ed "abbia l'obbligo di disfarsi". Tale articolo è stato poi abrogato dall'art. 264, d.lgs. 152/2006. Durante il periodo di vigenza di tale disposizione, su di

essa aveva avuto modo di pronunciarsi anche la Corte di Giustizia UE che, nel decidere su una domanda di pronuncia pregiudiziale, con la sent. 11 novembre 2004 (Niselli) ne aveva affermato la contrarietà alla nozione "comunitaria" di rifiuto.

In seguito alla sentenza Niselli, alcune capitanerie di porto si rivolsero al Ministero dell'Ambiente per chiedere se l'amministrazione dovesse ancora ritenersi vincolata alla norma interpretativa interna o piuttosto dovesse disapplicarla, in quanto contraria al diritto comunitario. La risposta venne da una nota del Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente del 17 gennaio 2005, la quale affermava che non essendo la direttiva comunitaria in materia di rifiuti una direttiva "self-executing" (auto applicativa), la sentenza "Niselli" non era in grado di produrre effetti diretti nell'ordinamento interno, ma solo sulla normativa comunitaria interpretata. Non v'era quindi alcun contrasto tra normativa interna e comunitaria, ma semmai un problema di armonizzazione tra ordinamenti che spettava al legislatore risolvere. Di conseguenza la norma di interpretazione autentica nazionale doveva ritenersi valida ed in attesa di una nuova formulazione della nozione di "rifiuto" da parte del legislatore (interno o comunitario), le autorità nazionali dovevano ritenersi vincolate al decreto legge interpretativo.

La Corte di Cassazione, pronunciatisi con sentenza n. 17836 del 13 maggio 2005, pur condividendo le argomentazioni della Corte di Giustizia, riteneva corret-

to il rilievo del Ministero. La norma di interpretazione autentica interna non poteva essere automaticamente disapplicata dalle autorità (amministrative e giurisdizionali) nazionali, in quanto la direttiva comunitaria sui rifiuti con la quale essa si poneva in conflitto (e cioè la direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE), non era un atto normativo avente efficacia diretta negli ordinamenti nazionali, necessitando a tal fine di uno specifico atto di recepimento da parte degli Stati membri. Di conseguenza, l'unico strumento giuridico utilizzabile per risolvere la discrasia tra la nozione nazionale di rifiuto interpretata alla luce del d.l. 8 luglio 2002, n. 138 e diritto comunitario, diveniva quello dall'eccezione di legittimità costituzionale della norma interna per violazione degli obblighi dello Stato italiano di conformarsi al diritto comunitario ai sensi degli artt. 11 e 117 della Costituzione.

Su ordinanza di remissione del Tribunale di Terni (ord. 2 maggio 2005), del Tribunale di Venezia (ord. 14 marzo 2005) e del G.i.p. presso il Tribunale di Asti (ord. 9 novembre 2005), la Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, restituiva con l'ordinanza n. 288 del 14 luglio 2006 gli atti ai giudici remittenti ai fini di una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate alla luce delle modifiche del diritto intervenute nell'ultimo periodo. Osservava infatti la Corte, che a seguito dell'abrogazione del citato articolo 14 ad opera dell'articolo 264 del D.lgs. 152/2006 e dall'introduzione, sem-

pre nel decreto, di una nuova nozione di "materia prima secondaria per attività metallurgiche" (articolo 183, lett. u), ora modificato dal D.lgs 4/2008 che ha eliminato tale categoria di materiali), occorre reinquadrare la questione alla luce dello *ius superveniens*.

In questo intricato quadro normativo, nel quale si evidenzia un palese conflitto tra diritto interno e diritto comunitario, la nozione di rifiuto va oggi ricostruita, come precisato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 7466 del 19 febbraio 2008), sulla base di alcune indicazioni desumibili da una serie di pronunce emesse dalla Corte di Giustizia UE che consentono di stabilire in maniera sufficientemente chiara cosa può rientrare

o meno in essa. Tali indicazioni sono le seguenti:

1) la nozione di rifiuto va obbligatoriamente interpretata in maniera estensiva: ciò al fine di limitare quanto più possibile gli inconvenienti o i danni che i rifiuti sono idonei a provocare alla salute umana ed all'ambiente (Corte Giustizia 11 novembre 2004, decisione "Niselli");

2) il verbo "disfarsi" deve essere interpretato tenendo conto le finalità cui la normativa comunitaria tende: in particolare quelle di tutela della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti (Corte Giustizia 18 aprile 2002, decisione "Palin Granit");

3) il fatto che una sostanza o un

oggetto siano suscettibili di riutilizzo economico non esclude necessariamente la loro natura di rifiuto (Corte Giustizia 28 marzo 1990, decisione "Vessoso");

4) l'esecuzione di una delle operazioni di smaltimento o di recupero di cui agli allegati II A o II B alla direttiva non consente di per sé di qualificare come rifiuto una sostanza o un oggetto trattato in tale operazione (Corte Giustizia 11 novembre 2004, cit.), ma la nozione di rifiuto non esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzo economico (Corte di Giustizia 25 giugno 1997, decisione "Tombesi");

5) l'applicazione delle Direttive comunitarie in tema di rifiuti non può dipendere dall'intenzione del detentore di escludere o



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI DI ASSISTENZA DOGANALE ASSOCAD

**NON HAI ANCORA PENSATO DI
ESERCITARE LA PROFESSIONE DEL DOGANALISTA SOTTO FORMA D'IMPRESA
CON UN CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE SRL (C.A.D.) ?**

COMPITI OPERATIVI ATTRIBUITI AI CAD DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

1. Sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
2. Sono abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.
3. Sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità Europea Reg. CEE 3284/1994.
4. Sono muniti dall'Amministrazione Finanziaria dello speciale timbro conforme all'allegato 62 del DAC (Reg. 2454/93), da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.
5. Possono ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto.
6. Possono operare negli spazi doganali.
7. Possono operare anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti.
8. Sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali.
9. Possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell'esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori.
10. Sono ammessi alle procedure semplificate di cui all'art. 76 del Codice Doganale Comunitario.

INFORMATI..... TELEFONACI!!!!
CAD L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN CHIAVE MODERNA

40122 BOLOGNA - Via Riva Reno - Tel. 051 225 842 - Fax 051 274 742
(presso Consiglio Compartimentale Spedizionieri Doganali)

recapito provvisorio: CAD MESTIERI Srl 41012 CARPI (Modena)

Via dei Trasporti, 2/A - Tel. 059 657 001 Fax 059 657 044 Email: mestieri@samasped.com

meno una riutilizzazione economica da parte di altre persone delle sostanze o degli oggetti di cui si disfa (Corte Giustizia 28 marzo 1990 cit.);

6) la nozione di rifiuto non esclude, in via di principio, alcuno tipo di residui, di prodotti di scarto e di altri materiali derivanti da processi industriali (Corte Giustizia 18 dicembre 1997, decisione "Wallonie");

7) il mero fatto che una sostanza sia inserita, direttamente o indirettamente, in un processo di produzione industriale non la esclude dalla nozione di rifiuto (Corte Giustizia 18 dicembre 1997, cit.).

I suddetti criteri evidenziano la rilevanza dell'elemento teleologico nella definizione stessa di rifiuto, avendo rilievo la finalità a cui è destinata la sostanza od oggetto in questione. Essi inoltre, chiariscono in quali casi è ragionevole presumere come sussistente l'intenzione da parte del detentore di disfarsi del bene o del materiale astrattamente qualificabile come rifiuto. Si tratta, in particolare, di tutti quei casi in cui detto bene o materiale viene destinato ad un uso non conforme a quello per cui esso era stato originariamente realizzato, come avviene nel caso degli autoveicoli guasti, ma riparabili, o degli autoveicoli usati da vendere a terzi, essendo tali beni ancora suscettibili di poter essere utilizzati per il fine originario per cui erano stati costruiti (la circolazione stradale), che di conseguenza ne escluderà la configurazione come rifiuti. Viceversa, gli stessi beni divengono rifiuti se vengono a perdere tale caratteristica, anche se possono

essere recuperati e rivenduti i loro singoli componenti (es. pezzi di ricambio). L'altro esempio è quello dei giornali vecchi o dei mobili usati, i quali diventano rifiuti se, non essendo più di nessuna utilità per il detentore, vengono conferiti ad un servizio di raccolta o alienati a terzi. Viceversa, essi non diventano rifiuti se sono ceduti ad un antiquario o ad un collezionista i quali continueranno ad utilizzarli secondo la loro originaria funzione.

Sulla base della classificazione nelle 16 categorie di rifiuti sopra riportata (Q1-Q16), contenuta come si è detto nell'Allegato I della direttiva 2006/12/CE e traspunta nell'allegato I, Parte IV del Testo Unico Ambientale, la Commissione europea ha istituito con decisione n. 93/3/CE, un elenco di dettaglio, successivamente trasfuso prima nella decisione 94/904/CE e poi nella decisione 2000/532/CE (recepita nell'ordinamento italiano mediante la direttiva del Ministero dell'Ambiente 09/04/2002), nel quale vengono specificate le varie tipologie di rifiuti che rientrano in ciascuna categoria di cui all'allegato in questione. Tale elenco, comunemente noto come "Catalogo Europeo dei Rifiuti" (CER) è punto di riferimento per tutti coloro che si occupano, a qualunque livello, di gestione di rifiuti, ed è soggetto a periodico aggiornamento. Esso classifica tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero, tenendo conto sia dell'origine che della loro composizione specifica. La nomenclatura prevista nel CER è utilizzata, tra l'altro, per la classificazione nel Catasto

dei Rifiuti istituito dall'art. 3 del D.L. 9/9/1988, n. 397 (conv. in L. 9/11/1988, n. 475), il quale è strumento che mira ad assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato della produzione e gestione dei rifiuti in Italia.

Il CER rappresenta dunque una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune a tutti i Paesi dell'UE. In esso ciascuna tipologia di rifiuto viene identificata con un codice (numero CER) composto da tre gruppi di due cifre ciascuna: il primo dei quali identifica il capitolo (si riferisce cioè a raggruppamenti generali nell'indice del catalogo), il secondo individua il sottogruppo di rifiuti nell'ambito della stessa famiglia (specificando il processo produttivo che li ha generati), mentre le ultime 2 cifre si riferiscono alla designazione specifica di una singola tipologia di rifiuti rientrante in un dato processo produttivo.

Es. **04 01 08**: Rifiuti della produzione conciaria e tessile.

04 Capitolo - Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile.

01 Processo produttivo - Rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle.

08 Tipologia specifica di rifiuto: cuoio conciato - scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura.

L'elenco CER è riprodotto nell'Allegato "D" del Testo Unico Ambientale. All'interno di tale lista i rifiuti qualificati come "pericolosi" vengono contrassegnati mediante un asterisco (*).

Per quanto riguarda i pneumatici fuori uso (PFU), il Testo Unico

Ambientale dedica ad essi l'art. 228, il quale prevede a carico dei produttori ed importatori di pneumatici l'obbligo, amministrativamente sanzionato, di provvedere (singolarmente o in forma associata), e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, rinviando ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (attualmente in fase di elaborazione), il compito di disciplinare i tempi e le modalità attuative di tale obbligo.

L'allegato D, Parte IV del Testo Unico, elenca infine nella lista dei rifiuti i "pneumatici fuori uso" (e non più i "pneumatici usati", come avveniva nelle precedenti

liste dei codici rifiuto), classificati nel CER con codifica 16 01 03. In conseguenza di tale modifica, si è venuto oggi a creare una duplice classificazione dei pneumatici, a seconda della loro funzione:

1. I pneumatici fuori uso (ovvero non più idonei alla ricostruzione) sono considerati rifiuto a tutti gli effetti, siano essi destinati ad attività di recupero o di smaltimento. Per quanto riguarda il loro smaltimento, il D.lgs. 36/2006, all'art. 6 co. 1 lettera o), ha previsto tra l'altro che a partire dal 16 luglio 2003 non possono più essere ammessi in discarica.

1. I pneumatici usati (ossia ricostruibili) esonerati dalla normativa rifiuti dal D.M. 9 gennaio 2003 - vedasi in proposito Cass. sentenze n. 23494/2006, n. 8679/2007 e n. 46643/2007. In particolare, que-

st'ultima decisione precisa che "in tema di gestione dei rifiuti, dopo l'entrata in vigore della legge 31 luglio 2002, n. 179, la qualifica di rifiuto va attribuita ai soli pneumatici fuori uso, come confermato dall'allegato A, voce 160103 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e non ancora a pneumatici usati né ancora ricostruibili". Inoltre, "... i pneumatici usati, dei quali il detentore si disfa o che vende a terzi perché siano riutilizzati previa rigenerazione o ricopertura, costituiscono rifiuti, stante la loro destinazione ad un'operazione di recupero individuata dall'allegato c) del D.lgs. n. 22 del 1997".

Alla luce della classificazione di cui sopra, costituiscono "rifiuti" unicamente i PFU, e non anche quelli ricostruibili (o usati), che vanno



41012 CARPI (Mo)
Via Fenara, 19 - Tel. (059) 683905
C.F. MST FNC 44T01 E532Y
P.IVA 01902420361
Patente N. 4805 rilasciata da:
Ministero delle Finanze
Dir. Gen. le delle Dogane
Iscritto Albo Professionale
Spedizionieri doganali di
Bologna al N. 197

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere Doganale

Consulenze in :

- **Commercio Estero**
- **Intrastat**
- **Iva Comunitaria**
- **Accise**
- **Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)**
- **Contenzioso Doganale e ricorsi**
- **Docenze e Formazione**

Sede operativa
CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2A
Tel. 059 657 001
Fax 059 657 044
E-mail: mestieri@samasped.com

considerati semplicemente "beni usati", purché in buone condizioni ed idonei ad essere nuovamente impiegati per lo scopo originario (cioè ad un riutilizzo diretto nelle forme previste dalla normativa tecnica di settore e da quella relativa alla circolazione stradale).

Tale distinzione è fondamentale, in quanto spesso il pneumatico viene erroneamente considerato rifiuto anche quando è solo usato e quindi anche se è ancora idoneo all'uso. Esso invece, va considerato tale solo quando non ha più le caratteristiche indispensabili per una prestazione sicura ed efficiente, neanche attraverso la ricostruzione. In tal caso esso deve essere inviato, a seconda dei casi, ad attività di raccolta o di recupero.

Viceversa, i pneumatici abbandonati o avviati a smaltimento/recupero, quelli schiacciati, pressati o triturati (cd. "ciabattato), in quanto danneggiati, inservibili o comunque non più idonei ad essere utilizzati per il loro scopo originario, vanno trattati alla stregua di rifiuti. Le relative attività di smaltimento e di recupero sono definite dal TUA (art. 183).

Per quanto riguarda il "ciabattato", tale materiale, per effetto del D.lgs. 36/2006, non può più essere destinato ad attività di smaltimento in discarica a partire dal 16 luglio 2006. Esso deve quindi necessariamente essere assoggettato a riciclo nel rispetto dell'ambiente od incenerito per ricavarne energia. In caso venga destinato ad importazione, esportazione o transito, la voce doganale sotto la quale sarà classificabile è la 40 04 00 00 (Cascami, avanzi e

ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli).

Per quanto riguarda le attività di recupero (e non anche quelle di smaltimento) dei rifiuti, occorre ricordare che negli Stati membri dell'OCSE, esiste una ulteriore classificazione di detti materiali in apposite liste, contrassegnate da altrettanti colori. Tali elenchi erano inizialmente 3, riportati negli allegati II, III e IV del Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio. A seguito dell'abrogazione di tale Regolamento ad opera del reg. CE n. 1013/2006, detti allegati sono ora sostituiti, con effetto dal 12 luglio 2007, dagli Allegati III (elenco verde) e IV (elenco ambra) del nuovo Regolamento, tra l'altro, modificati di recente dal reg. (UE) n. 413/2010 della Commissione del 12 maggio 2010. Non è invece più menzionato l'elenco rosso, che deve ritenersi soppresso.

A differenza del CER, che come si è detto più sopra rappresenta una nomenclatura di riferimento comune a tutti i Paesi dell'UE utilizzata per la registrazione e gestione dei rifiuti prodotti, la quale identifica ciascuna tipologia di rifiuto con un codice, le liste verde ed ambra classificano i rifiuti in base alle loro caratteristiche di pericolosità. Non esiste alcuna transcodifica tra i codici delle liste verde ed ambra ed i codici CER. La lista verde/ambra assume rilievo quando si ha la necessità di trasportare i rifiuti destinati al recupero da una nazione ad un'altra. Per i rifiuti in lista verde infatti, è sufficiente accompagnarli con il modulo di cui all'Allegato VII del reg. CE 1013/2006, e che vengono

gestiti a destino in impianti autorizzati. Non è invece necessaria alcuna specifica procedura autorizzativo-preventiva per la loro spedizione al di fuori del Paese di riferimento, essendo sufficiente una semplice procedura di informazione (art. 18, reg. CE 1013/2006), che prevede la compilazione del suddetto Allegato (da conservare per almeno 3 anni) e la conclusione di un contratto scritto tra colui che organizza la spedizione ed il destinatario incaricato del recupero dei rifiuti.

L'Allegato VII deve essere sottoscritto da 4 categorie di soggetti: 1) da chi organizza la partenza (all'atto della spedizione), 2) dal vettore che effettua il trasporto (all'atto della presa in carico), 3) dal destinatario (al ricevimento) e 4) dall'impianto di recupero (al ricevimento).

Per i rifiuti in lista ambra viceversa, è necessaria una preventiva procedura di notifica scritta di cui all'art. 4 del regolamento CE n. 1013/2006, la quale prevede la presentazione di un'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione per effettuare la spedizione dei rifiuti dal luogo di spedizione iniziale all'impianto di destinazione finale. In questo caso, il produttore iniziale del rifiuto, il detentore o la persona designata ai sensi della legislazione dello Stato di spedizione (in caso di importazione o di transito nella Comunità) dovrà inviare una domanda di autorizzazione alle competenti autorità di destinazione (per l'Italia sono le Regioni o le Province autonome), da redigere sul formulario contenuto nell'Allegato I A del regolamento 1013/2006 (come modifi-

cato dal regolamento CE n. 1379/2007 del 26 novembre 2007), insieme al documento di movimento di cui all'allegato I B (come modificato dal regolamento CE n. 1379/2007 del 26 novembre 2007), trasmettendone contemporaneamente copia alle competenti autorità di spedizione e di transito, nonché al destinatario. Il documento di movimento in particolare, deve accompagnare la spedizione dei rifiuti dal momento in cui essa lascia il luogo di produzione, fino a quello dell'arrivo nell'impianto di smaltimento o recupero a destino.

La notifica scritta preventiva contiene informazioni sulle caratteristiche dei rifiuti, l'identità del produttore, le prescrizioni in materia di itinerari e di assicurazioni per eventuali danni a terzi, le misure di sicurezza, l'identità del destinatario con l'indicazione delle caratteristiche nonché della durata e del tipo di autorizzazione del centro di smaltimento e delle operazioni di smaltimento.

Entrambe le categorie di rifiuti (verde ed ambra) richiedono infine una garanzia finanziaria od un'assicurazione a copertura delle relative spese di trasporto, di smaltimento e recupero, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie e le spese di deposito per 90 giorni. La garanzia deve essere prestata in caso di esportazione dal notificatore (vedasi in proposito l'art. 2, punto 15 del reg. 1013/2006) o da altra persona fisica o giuridica che lo rappresenta ed essere approvata dall'autorità competente di spedizione (per l'Italia il Ministero dell'Ambiente). Nel caso in cui i rifiuti

debbano essere importati in Italia o in altro Paese Comunitario, il relativo importo viene esaminato dall'autorità di competente destinazione che, se necessario, chiede al notificatore l'accensione di una garanzia finanziaria od un'assicurazione equivalente.

Per quanto riguarda invece i rifiuti destinati a smaltimento, l'art. 34 del reg. CE 1013/2006 prevedono un divieto generale di loro esportazione dalla Comunità, salvo che questa avvenga verso i Paesi EFTA.

Un analogo divieto di esportazione riguarda specifiche tipologie di rifiuti elencate dall'art. 36 del reg. CE 1013/2006 destinati al recupero verso Paesi non-OCSE. Il successivo articolo 37 fa riferimento invece ai rifiuti di cui agli Allegati III (lista verde) e III A (miscela composte da due o più rifiuti di quelli elencati in lista verde), per i quali si rinvia ad un successivo regolamento della Commissione (si tratta del regolamento (CE) n. 1418/2007, modificato dai regolamenti n. 740/2008 e n. 967/2009), il quale elenca per ogni Paese se le importazioni delle tipologie di rifiuti appartenenti alle suddette liste (III e III A), sono: a) vietate, b) assoggettate a procedura di notifica + autorizzazione scritta preventiva, c) a procedura con obblighi generali di informazione, d) a particolari procedure di controllo ai sensi della normativa nazionale del Paese destinatario. L'export di rifiuti di pneumatici, per fare un esempio, risulta vietato ai sensi del sopra citato Regolamento in Brasile, nella Federazione Russa, in Libano, Pakistan, mentre risulta as-

soggettato a particolari procedure di controllo secondo le normative nazionali ad Hong Kong, in Costa d'Avorio, in Indonesia.

Nell'UE i PFU non sono considerati rifiuti pericolosi. Se destinati a recupero, rientrano pertanto nella lista verde, Parte I. Di conseguenza per la loro spedizione all'estero, sarà sufficiente accompagnarli con il modulo di cui all'Allegato VII del reg. CE 1013/2006 e l'impianto di recupero a destino sia autorizzato. Essi sono infatti inquadrabili nella voce B3140 (rifiuti di pneumatici) della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, riprodotta nell'Allegato V del reg. CE n. 1013/2006 (così come modificato dal reg. (UE) n. 413/2010 della Commissione del 12 maggio 2010), ossia all'interno dell'elenco dei rifiuti non soggetti a divieto di esportazione, sempre che tale operazione non ne impedisca il recupero in modo ecologicamente corretto (le relative linee guida sono elencate nell'Allegato VIII dello stesso regolamento), e che i rifiuti non siano contaminati da sostanze pericolose, nel qual caso dovranno essere accompagnati, in luogo del documento di cui all'Allegato VII del reg. 1013/2006, da copia del documento di notifica riportante l'autorizzazione scritta alla spedizione da parte dell'autorità competente di destinazione e dal documento di movimento di cui sopra.

L'Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) è un'organizzazione internazionale che si occupa delle procedure e delle regolamentazioni doganali che regolano il commercio tra i paesi. Il suo obiettivo è di migliorare l'efficacia delle amministrazioni doganali e di aiutarle nella loro missione di facilitazione del commercio e della sicurezza degli scambi.

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLE DOGANE

L'OMD è stata creata dalla Convenzione firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 ed è entrata in vigore nel 1952, sotto il nome di Consiglio di Cooperazione Doganale. Già nel 1947, tredici paesi hanno deciso di creare un gruppo di lavoro, che nel 1948 sarà formato da due Comitati, un Comitato economico ed un Comitato doganale, il cui obiettivo è di costituire una o più unioni doganali. Dal Comitato economico nascerà l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, mentre il Comitato doganale è diventato il Consiglio di Cooperazione Doganale.

Nel 1994, il Consiglio di Cooperazione Doganale prende ufficialmente il nome di Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). Si dovrà aspettare il 1994 perché questa denominazione diventi ufficiale.

Quest'organizzazione raggruppa oggi 176 membri ed è responsabile della gestione di più del 98% del commercio internazionale.

Nel 1974 entra in vigore la Con-

venzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, nota come la Convenzione di Kyoto, varie volte modificata fino ad oggi.

Si deve aspettare invece il 1988 per l'entrata in vigore della Convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA), nota come la Convenzione del SA.

L'OMD è dunque un organismo tecnico che studia e cerca di risolvere i problemi doganali a livello mondiale.

Le attività chiave dell'OMD riguardano:

☞ *la nomenclatura del SA:* questa nomenclatura elaborata dall'OMD comprende 5 000 gruppi di merci, identificate da un codice a 6 cifre e riposa su determinate regole destinate a facilitarne la sua applicazione uniforme. Oggi questo sistema è utilizzato da più di 190 paesi, sia per la classificazione tariffaria doganale, che per le statistiche commerciali internazionali. Il SA permette inoltre di unificare la terminologia ed il linguaggio doganale, ma facilita

anche i negoziati commerciali e tariffari. Il SA armonizzato è regolarmente aggiornato per tener conto dell'evoluzione del commercio internazionale e quindi della creazione di nuovi prodotti. I prossimi emendamenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2012 e tengono conto delle questioni ambientali e sociali. L'OMD pubblica anche alcune note esplicative al SA, che hanno come obiettivo di facilitare la classificazione delle merci. La Nomenclatura combinata delle Comunità europee (NC), è basata sul SA. Tutte le modifiche apportate al SA si ripercuotono sulla NC per quanto concerne le sue prime sei cifre;

☞ *il valore in dogana:* l'accordo dell'OMC sul valore ha sostituito nel 1994, l'Accordo del valore del GATT. Quest'accordo prevede sei metodi di valutazione, uno generale e cinque alternativi. Ciascuno dei metodi alternativi deve essere utilizzato se il precedente non ha permesso di stabilire il valore in dogana. Il valore in dogana è quindi determinato nell'ordine dal valore di transazio-

ne delle merci importate, dal valore di transazione di merci identiche, dal valore di transazione di merci simili, dal metodo del "valore dedotto" oppure del "valore calcolato o ricostruito" e con ogni mezzo ragionevole compatibile con i principi generali dell'Accordo;

☞ l'origine delle merci: a livello mondiale, le regole di origine hanno formato oggetto di tre allegati della Convenzione di Kyoto del 1973. Questi allegati riguardano rispettivamente le norme di origine non preferenziali, la prova documentaria ed il suo controllo. Nel 1994 i membri dell'OMC hanno deciso di firmare un accordo sulle regole di origine al fine di ridurre gli ostacoli al commercio. L'accordo prevede un programma di armonizzazione di tutte le regole di origine non preferenziali, quindi di tutte quelle regole di origine che non permettono di beneficiare di una preferenza tariffaria. Il Comitato delle regole di origine dell'OMC ed il Comitato tecnico delle regole di origine dell'OMD sono le due istituzioni responsabili di questo programma. Tuttavia quest'armoniz-

zazione non è ancora possibile, visto che i negoziati sono ancora in corso. La Comunità europea fa parte dei paesi che partecipano a questi negoziati e visto che il codice doganale comunitario e le sue disposizioni di applicazione non prevedono delle regole specifiche per ogni prodotto, la Commissione ha deciso di comune accordo con gli Stati membri che, nonostante i negoziati siano ancora in corso, l'origine di un prodotto non coperto da una regola specifica delle DAC è determinata conformemente alla posizione presa dalla Comunità nel quadro di questi negoziati;

☞ *il controllo e la lotta contro la frode*: la lotta contro la frode doganale ha come obiettivo di combattere la criminalità organizzata, applicando i principi della gestione dei rischi. L'OMD ha elaborato un programma di formazione e di assistenza tecnica per i suoi membri. Inoltre, ha creato degli strumenti di cooperazione internazionale, al fine di promuovere le pratiche efficaci nella lotta contro la frode e ad incoraggiare la cooperazione tra i suoi membri. L'OMD si occupa at-

tualmente anche della sicurezza e della facilitazione della catena logistica internazionale, attraverso il programma quadro SAFE;

☞ *la facilitazione delle procedure doganali*: l'OMD ha sempre avuto come obiettivo la semplificazione e la normalizzazione delle pratiche doganali. Quest'obiettivo è raggiunto attraverso l'elaborazione di Convenzioni, norme e programmi, che permettono alle amministrazioni dei membri, di proporre ai loro governi un miglioramento delle facilitazioni degli scambi, con dei controlli doganali più efficaci. L'OMD è cosciente che la facilitazione degli scambi è uno dei principali indici di sviluppo economico degli Stati;

☞ *rafforzamento delle capacità doganali*: per svolgere questo lavoro, l'OMD lavora in stretta collaborazione con i suoi membri, le università, i centri di ricerca ed i prestatori di servizi del settore privato. Inoltre, da un paio di anni, l'OMD organizza regolarmente delle formazioni nel settore doganale sia per il settore privato che per i suoi membri.



Danilo Desiderio
International Trade and Customs Regulation
STUDIO LEGALE - COUNSELOR AT LAW

Consulenza ed assistenza legale ad imprese, liberi professionisti, associazioni di categoria, agenzie governative ed enti pubblici sulle tematiche del:

- diritto doganale
- diritto del commercio internazionale
- diritto tributario internazionale
- diritto comunitario
- contrattualistica internazionale

Studio legale
Avv. Danilo Desiderio
International Trade & Customs Regulation

Piazza Garibaldi, 12/B - 83100 Avellino (AV)

Tel. /Fax 00.39.0825.26813

info@ddcustomslaw.com

Per ulteriori informazioni visitate:
www.ddcustomslaw.com

Trade Contact Group

Con l'adozione del codice doganale aggiornato, regolamento (CE) n. 450/2008 e con i negoziati per l'adozione delle sue disposizioni di applicazione, si sente parlare sempre di più del Trade Contact Group (TCG) e del Comitato del codice doganale (CCD).

C O M I T A T O C O D I C E D O G A N A L E

Le disposizioni relative al CCD sono contenute nel regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale), Titolo IX – disposizioni finali, Capitolo 1, articoli 247 a 249. Il CCD assiste la Commissione ed è composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Questo comitato è un organo che consente alla Commissione di instaurare un dialogo con le amministrazioni nazionali prima di adottare le misure di esecuzione. Il regolamento interno del Comitato del codice doganale è stato adottato dalla sezione per la regolamentazione doganale generale del Comitato del Codice doganale il 5 dicembre 2001 (documento TAXUD/741/2001 – Finale).

Il Comitato è composto dalle seguenti sezioni:

- sezione per la regolamentazione doganale generale,
- sezione dell'origine,
- sezione delle franchigie doganali,

- sezione del valore in dogana,
- sezione dei depositi doganali e delle zone franche,
- sezione per i regimi doganali economici,
- sezione del transito,
- sezione del documento amministrativo unico,
- sezione del rimborso,
- sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,
- sezione della circolazione dei bagagli dei viaggiatori aerei o marittimi,
- sezione economia tariffaria,
- sezione contraffazioni,
- sezione per il trattamento favorevole (destinazione particolare delle merci).

Il CCD è convocato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del comitato. È possibile anche l'organizzazione di riunioni congiunte delle sezioni o riunioni con altri comitati creati in altri settori.

L'ordine del giorno delle riunioni del CCD è stabilito dal presidente. Per l'esame di specifiche

questioni, il comitato può creare gruppi di lavoro presieduti da un rappresentante della Commissione o di uno Stato membro. Questi gruppi dovranno poi riferire i risultati dei loro lavori al comitato.

In merito a particolari punti, il presidente può decidere l'audizione di esperti su richiesta di un membro o di propria iniziativa. Tuttavia l'esperto non potrà assistere alle discussioni riservate o nel corso della procedura del voto.

Il TCG è presieduto e coordinato dalla DG TAXUD (Direzione generale - Fiscalità e Unione doganale). È un organo consultativo, semi ufficiale i cui membri sono i rappresentanti delle associazioni professionali dell'Unione europea o a livello internazionale e che sono implicati nelle attività doganali a livello comunitario. Il TCG comprende più o meno 30 associazioni membri (allegato).

Il mandato del TCG è stato stabilito nel documento TAXUD 1426/2007 Revision 2, ed è il seguente:

□ Forum per un mutuo scambio di opinioni tra gli operatori economici ed i servizi della Commissione sulle questioni doganali, in particolare sulla dogana elettronica, sulla modernizzazione del codice doganale, sull'applicazione dell'attuale e della futura regolamentazione doganale e sullo sviluppo della politica doganale.

□ Permettere agli operatori economici di contribuire allo sviluppo e all'applicazione delle questioni doganali.

□ I membri del TCG possono identificare, discutere, analizzare e dare, se appropriato, il loro parere per iscritto sulle questioni doganali di interesse sia per gli operatori economici che per la Commissione.

Ogni associazione può nominare due rappresentanti, ma per ragioni di efficienza una sola persona per associazione può partecipare alle riunioni del TCG.

Queste riunioni si svolgono a Bruxelles, almeno quattro volte all'anno. La lingua di lavoro è l'inglese.

Attualmente il TCG sta svolgendo un ruolo importantissimo nei negoziati per l'adozione delle disposizioni di applicazione del codice doganale aggiornato.

a cura di Mauro Giffoni

Associazioni membri nel TCG

AEA	Association of the European Airlines
ACEA	European Automobile Manufactureres' Association
AMCHAM EU	American Chamber of Commerce to the EU
BUSINESSEUROPE	
CECCM	Confederation of European Community Cigarette Manufacturers
CELCAA	European Liaison Committee for the Agricultural and Agri-Food Trade
CER	Community of European Railway and Infrastructure Companies
CEFIC	European Chemical Industry Council
CLECAT	European Association for Forwarding, Transport, Logistic and Customs Services
CLEPA	European Association of Automotive Suppliers
CONFIAD	Confriad Paneuropean Network for Customs Representation
Customs Platform	
DIGITALEUROPE	The European Information and Communications Technology Industry Association
ECASBA	European Community of National Association of Ship Brokers and Agents
EEA	European Express Association
ECSA	European Community Shipowners' Association
EECA – ESIA	European Semiconductor Industry Association
EFTA	The European Free Trade Association
ESBA	European Small Business Alliance
ESC	European Shippers' Council
EUROCHAMBRES	Association of European Chambers of Commerce and Industry
EUROCOMMERCE	
EUROPIA	European Petroleum Industry Association
EUROPRO/SITPRO	
EURTRADENET	The European Alliance of Customs-related Service Providers
FEPOR	Federation of European Private Port Operators
FTA	Foreign Trade Association
IATA	International Air Transport Association
IRU	International Road Transport Union
OCEAN	European Ship Suppliers Organization
POSTEUROP	Association of European Public Postal Operators
THALES	
UIRR	International Union of Combined Road-Rail Transport Companies
WSC	World Shipping Council



Ma è
un'ingiustizia,
però...

Vale la pena di soffermarsi, ancora una volta, sui diversi istituti del dichiarante e del rappresentante in dogana.

Il dichiarante in dogana

Il dichiarante in dogana è la persona che fa la dichiarazione in dogana a nome proprio, ovvero la persona in nome della quale tale dichiarazione è fatta. Laddove per "dichiarazione" s'intende l'atto con il quale una persona manifesta la volontà di vincolare una merce ad un determinato regime doganale.

Il dichiarante deve essere stabilito nella Comunità, così come disposto dall'articolo 64, secondo paragrafo, lettera b) del CDC. Il dichiarante, ovvero la persona in nome della quale la dichiarazione è fatta, è indicato al riquadro 8 del DAU "DESTINATARIO. Per semplificare si può affermare che nell'importazione definitiva il DESTINATARIO coincide con L'IMPORTATORE, proprietario delle merci, che è il soggetto che

deve corrispondere alla dogana i diritti relativi alla merce che egli intende importare.

La rappresentanza in dogana

L'articolo 5, paragrafo 4, comma 2 del CDC (diritto di rappresentanza) dispone che chiunque può farsi rappresentare in dogana per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.

Il destinatario/proprietario della merce, indicato al riquadro 8 del DAU può, cioè, espletare direttamente le formalità doganali ovvero farsi rappresentare da un terzo soggetto, nel qual caso si verterà in tema di rappresentanza doganale che potrà essere:

- Diretta

(articolo 5, secondo paragrafo, prima alinea del CDC), quando il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato/proprietario della merce.

La rappresentanza diretta è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale

istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612 (art.40, comma 2 del TULD);

- Indiretta

(articolo 5, secondo paragrafo, secondo alinea del CDC), che invece è libera, nel senso che può essere conferita a chiunque.

Il rappresentante indiretto agisce a nome proprio, sebbene per conto di terzi, risultando, perciò, debitore in solido con il rappresentato, per l'obbligazione doganale.

Sempre in tema di rappresentanza in dogana, l'articolo 5 del CDC dispone, al comma 4, secondo periodo, che chi agisce senza disporre del potere di rappresentanza è considerato agire a suo nome e per proprio conto.

Il rappresentante doganale deve essere indicato ai riquadri 14 e 54 del DAU e precisare se agisce in regime di rappresentanza diretta o indiretta.

Va subito precisato che la rappresentanza indiretta segue le re-

gole del mandato, con la conseguenza che il dichiarante, che agisce a nome proprio, seppure nell'interesse dell'importatore, è da considerarsi egli stesso "dichiarante".

Il principio è cristallizzato al paragrafo 3 dell'articolo 201 del CDC che così recita:

"Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana".

Il rappresentante indiretto è, perciò responsabile, in solido con l'importatore, del debito tributario nei confronti dell'Amministrazione. Un importante principio viene poi fissato allo stesso paragrafo 3, questa volta però secondo periodo, dell'indicato articolo 201 del CDC: che vale, è bene precisarlo, sia per il rappresentante diretto, spedizioniere doganale iscritto all'Albo professionale, tenuto alla particolare diligenza stabilita dal codice civile per il professionista, sia per il rappresentante indiretto:

"quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale, dei dazi dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali".

Questo il contesto in tema di

responsabilità civile.

In tema di prescrizione della responsabilità del rappresentante indiretto che non sia stato oggetto di notizia di reato che ha invece riguardato soltanto il suo cliente importatore, è intervenuta recentemente la Sezione Tributaria Civile della Suprema Corte che con Sentenza n. 9773 del 23 Aprile 2010 ha affrontato questo tema. Essa riferendosi ad uno spedizioniere che, beneficiando di procedura semplificata, agiva in regime di rappresentanza indiretta, lo ha ritenuto solidalmente responsabile con il proprietario agli effetti tributari e valutarî in quanto, quale tecnico di import-export deve necessariamente essere a conoscenza della normativa ed in grado di giudicare della irregolarità delle operazioni.

Quando ricorre, invece, l'ipotesi di reato, si creerebbe, a giudizio della suprema corte, una corrispondenza tra lo spedizioniere doganale rappresentante indiretto e l'importatore, indipendentemente dalla partecipazione al processo penale di tutti i presunti debitori.

Il termine per la notifica viene per effetto del coordinamento tra la norma nazionale e quella comunitaria (rispettivamente articolo 84 del TULD e art. 221 del CDC) è stato esplicitato così nella motivazione della sentenza:

"sebbene il Codice Doganale Comunitario non richieda, ai fini della decorrenza della prescrizione la definizione del procedimento penale instaurato, ma soltanto l'individuazione, da parte delle

Autorità doganali, del fatto reato, la legislazione interna ha finora ritenuto che l'azione per il recupero dei tributi evasi decorra dalla definizione del procedimento penale, non potendosi in precedenza avere certezza della debenza dei tributi stessi (Cass. 8146/2003; 20513/2006 cit.), mentre "l'atto passibile di azione giudiziaria" è stato interpretato in senso oggettivo, la cui sussistenza determina la proroga del termine quando ricorra una fattispecie prevista come reato della legge nazionale (Cass. 7751/97; 11499/97), quindi indipendentemente dalle persone cui venga imputato in sede penale, (Cass. 8362/06 -12598/06) col solo limite, come si è detto che la menzionata "notitia criminis" che determina la proroga del termine triennale sia intervenuta nel corso di tale termine, e non dopo la sua scadenza (ancorché l'atto accertativo possa essere notificato dopo), perché altrimenti - è a tale principio il collegio convintamente aderisce - il termine di revisione dei dazi sarebbe privo di riferimento temporale e dilatabile all'infinito...".

La sentenza, a mio giudizio, può così sintetizzarsi: il rappresentante doganale, che non sia stato oggetto di alcuna notizia di reato, prima di eccepire la prescrizione con riferimento agli atti notificatigli, deve prima accertarsi che quel termine non sia stato interrotto per una notizia di reato notificata nel triennio al suo cliente.

Gianni Gargano

REGOLE DI ORIGINE

Come noto dall'origine della merce importata discendono importanti conseguenze in termini di trattamento daziario, ammissibilità, quote, dazi anti-dumping e anti-sovvenzione (countervailing duties). Per la determinazione dell'origine del prodotto importato ci si deve chiaramente riferire alle regole di origine applicabili nel paese di riferimento anche se le stesse sono oggetto di armonizzazione in sede OMC e non dovrebbero pertanto presentare particolari differenze rispetto a quelle applicabili in ambito comunitario. Le fonti di tali regole variano in funzione del fatto che si tratti di origine non-preferenziale o di origine preferenziale.

L'origine non-preferenziale si applica nel caso in cui non esistano accordi bilaterali o multilaterali fra gli Stati Uniti e il paese di origine della merce e quindi quando sussista un trattamento tariffario generale, il così detto "Most Favoured Nation" o "Normal Trade Relation". La regola generale per l'origine non preferenziale è quella che i beni interamente ottenuti in un paese sono originari di quel paese (similmente a quanto previsto dall'articolo 23 del codice doganale comunitario). Per i beni alla cui produzione hanno contribuito più paesi la regola di riferimento è quella dell'ultima trasformazione sostanziale (similmente a quanto previsto dall'articolo 24 del codice doganale comunitario). In buona sostanza l'origine di un prodotto è quella del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione considerata sostanziale in quanto ha dato origine ad un prodotto nuovo per caratteristiche o modo di impiego. Non esiste un riferimento normativo per valutare l'origine non

Quali sono le regole di origine applicate negli Stati Uniti? In che modo si differenziano da quelle applicate in ambito comunitario?

preferenziale, la valutazione andrà quindi effettuata caso per caso tenendo come riferimento il criterio dell'ultima trasformazione sostanziale. Per le regole di origine non preferenziale dei prodotti del tessile e dell'abbigliamento esistono invece regole specifiche che molto spesso rimandano alla regola generale del cosiddetto "tariff-shift method". Tale metodo di attribuzione dell'origine identifica come trasformazione sostanziale, in grado di determinare l'origine di un prodotto, quella che comporta un cambio di voce doganale. Le regole di origine preferenziale si applicano invece per determinare se la merce ha diritto ad un trattamento preferenziale nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali quali ad esempio il Generalized System of Preferences (GSP), il North America Free Trade Agreement (NAFTA) l'African Growth and Opportunità Act (AGOA). Precise regole di origine preferenziale vengono dettagliate nel testo dei singoli accordi di libero scambio.

Gli accordi di libero scambio siglati dagli Stati Uniti sono i seguenti: Australia, Bahrain, CAFTA-DR, Chile, Colombia, Israel, Jordan, Korea, Morocco, NAFTA, Oman, Panama, Peru, Singapore. Per avere aggiornamenti su nuovi accordi di libero scambio è possibile visitare il sito governa-


tivo dedicato alla pagina: <http://www.export.gov/fta/>.

Per maggiori informazioni e un'analisi dettagliata delle regole di origine preferenziale e non preferenziale si consiglia di consultare i seguenti manuali: What Every Member of the Trade Community Should Know About: Rules of Origin and What Every Member of the Trade Community Should Know About: Textile & Apparel Rules of Origin, disponibili sul sito internet delle dogane americane www.cbp.gov.

In caso di dubbio è possibile inoltre richiedere un Binding Ruling (parere vincolante) in materia di origine o di classificazione doganale. L'autorità doganale americana (CBP) ha messo infatti a disposizione degli esportatori, degli importatori e di tutti gli operatori che si trovano a dover operare con la dogana americana una procedura per la richiesta di un parere vincolante. Tali richieste possono essere sottoposte via internet con lo strumento dell'e-ruling oppure con il tradizionale strumento della ruling-letter e possono avere come oggetto richieste in merito a:

- la classificazione doganale della merce;
- la richiesta di chiarimenti in merito all'origine;
- la richiesta di chiarimenti in merito agli accordi di origine preferenziale sottoscritti dagli Stati Uniti con i paesi terzi;
- la marcatura indicante il paese di origine.

La risposta della CBP viene prodotta in 30 giorni (massimo 90 giorni in caso di invio di campioni) ed è vincolante per la stessa autorità doganale.



GMG Sistemi S.r.l.

Soluzioni e Servizi Informatici

Gulliver: il Software modulare in ambiente Windows per la gestione integrata della Casa di Spedizione e del Doganalista



Gestione Dichiarazioni Doganali, Transiti e documentazione complementare con Automatismi e Controlli su Differito Doganale Procedure Semplificate e CAD (Stampa Registri)

Gestione Temporaneo Esportazioni ed Importazioni per il calcolo degli scarichi, Intrastat e CMR

Manifesto Doganale Marittimo ed Aereo (M.M.P. ed M.M.A.)

Predisposizione al servizio di accesso diretto EDI, AIDA / CARGO e Firma Digitale

Gestione Pratiche per l'informattizzazione di tutte le Spedizioni (Terra, Mare, Aereo e Ferrovia), Ritiri e produzione di tutta la documentazione accessoria. Acquisizione dati da file esterni Costi e Ricavi per una marginalità di Pratica

Fatturazione (mediante Profili) con invio telematico del PDF e contabilizzazione verso **AVALON** (Contabilità Generale)

Gestione Mare (LCL ed FCL) e Aereo (Stampa AWB) sia per Spedizioni dirette che consolidate, Tariffe ed Offerte SPOT

Anticipi e Documenti Fornitore per il Controllo Fatture Passive

Tracking su Web delle Spedizioni



Gestione Deposito Doganale, Magazzino Conto Terzi a Partite integrato o indipendente. Acquisizione dati da host Aziendali

Gestione Sedi multiple online (attraverso il funzionamento in Sessione) o separate con contabilità centralizzata e modulo per il trasferimento (Dichiarazioni, Pratiche e Fatture)

Archiviazione Documenti per una maggior reperibilità dei dati della Spedizione.

Contattateci: Tel 041.5703131 - Fax 041.5703006

www.gmgsistemi.it - info@gmgsistemi.it

GMG Sistemi S.r.l. via Belluno, 43 - 45

30035 Mirano (VE)

Dal 1° gennaio 2010, gli elenchi riepilogativi hanno subito modifiche a seguito dei mutamenti avvenuti nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto ad opera delle direttive comunitarie n. 2008/8/CE e n. 2008/117/CE.

SISTEMA INTRASTAT

Nuovi obblighi di comunicazione per operazioni effettuate con Paesi Black-List

Quadro normativo e prassi

La direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008 ha previsto nuovi criteri in materia di territorialità delle prestazioni di servizi.

La direttiva n. 2008/117/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, ha modificato la periodicità di presentazione degli elenchi al fine di combattere le frodi fiscali connesse alle operazioni intracomunitarie; la direttiva ha stabilito che prevedere il termine di un mese è la risposta più adeguata a contrastare la frode relativa al valore aggiunto, tenuto conto degli esercizi contabili e finanziari delle imprese e degli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi delle imprese.

Le due citate direttive e la direttiva n. 2008/9/CE in materia di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro, costituiscono il cd. Vat Package 2008.

L'intervento del legislatore comunitario era mirato a modificare la dir. n. 2006/112/CE (la c.d. direttiva recasted) relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Quest'ultima, agli artt. 262 e

segg. ha stabilito che ogni soggetto passivo identificato ai fini dell'Iva deve depositare un elenco riepilogativo con cadenza mensile e per via elettronica. Tuttavia ogni Stato membro può fissare anche una cadenza trimestrale.

Le direttive menzionate dovevano essere recepite entro e non oltre il 31 dicembre 2009 per non incorrere nella procedura di infrazione da parte della UE; non più della Comunità Europea, in quanto con l'entrata in vigore dal 1 dicembre 2009 del Trattato di Lisbona, è stata attribuita personalità giuridica di diritto internazionale all'Unione.

Si è dovuto attendere il 22 febbraio, quando è entrato in vigore il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, di recepimento delle tre direttive che, tra l'altro, ha ridisegnato la nuova territorialità dei servizi; cosicché, il nuovo sistema Intrastat si è arricchito di ulteriori informazioni legate alle prestazioni di servizi, di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, non più definibili intracomunitarie, nonostante avvengano tra due soggetti passivi, residenti in Stati membri diversi.

Per completare il quadro nor-

mativo è intervenuto il DM 22 febbraio 2010 che ha stabilito i nuovi termini e modalità di presentazione dei Modelli Intrastat.

Accanto alla normativa primaria sono susseguite le circolari dell'Agenzia delle Entrate e delle Dogane che hanno dato delle chiarificazioni in merito alla presentazione e compilazione degli elenchi sia prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 18/2010 che dopo.

Le Agenzie citate sono intervenute al fine di dare spunti operativi, in un clima generale di incertezza, ma soprattutto per garantire il rispetto del principio del legittimo affidamento e della buona fede, sanciti dallo statuto del contribuente, di cui all'art. 10 della L. 27 luglio 2000, n. 212.

Procediamo con ordine:

- la circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009 ha fornito le prime indicazioni sulla nuova territorialità dei servizi, ma nulla ha detto in merito agli elenchi Intrastat;

- la circolare n. 5/E del 17 febbraio 2010 ha chiarito gli aspetti relativi alla tutela dell'affidamento e della buona fede, per gli eccessivi dubbi di incertezza legislativa, nei confronti dei contribuenti, affermando che non saranno

applicate sanzioni a quegli operatori, che, per non venire meno agli obblighi imposti dalla normativa ancora vigente prima della pubblicazione del D.lgs. 18/2010, pur presentando degli elenchi irregolari per i primi cinque mesi dell'anno in corso, provvederanno ad integrarli entro il 20 luglio 2010;

- la nota prot. 24265/RU del 19 febbraio 2010 dell'Agencia delle dogane, ha preannunciato la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto legislativo di recepimento delle direttive del Vat Package nonché del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che stabilisce le modalità ed i termini per la loro presentazione dei modelli Intra. Al fine di uniformare il comportamento degli Uffici sono state dettate istruzioni per il trattamento dei modelli Intra pre-

sentati nel periodo delle incertezze nella normativa e nella prassi;

- il provvedimento prot. n. 22778/RU del 22 febbraio 2010 del Direttore dell'Agencia delle Dogane, emanato di concerto con il Direttore dell'Agencia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, ha adottato la determinazione che approva gli uniti modelli per la rappresentanza dei dati di natura fiscale e statistica da ricomprensere negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, di cui all'art. 50, comma 6, del D.L. 331/93, convertito dalla L. 427/93, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h) del D.lgs. 18/2010;

- il D.M. 22 febbraio 2010, pubblicato nella GU n. 53 del 5 marzo 2010 individua i soggetti obbligati, la periodicità, la presentazione, il contenuto sia per la parte fisca-

le che per quella statistica nonché le disposizioni abrogative della normativa precedente;

- la circolare 12/E del 12 marzo 2010, ha evidenziato alcuni profili interpretativi emersi nel corso degli incontri con la stampa specializzata; in particolare, per quanto riguarda il paragrafo 3, relativo ai quesiti in materia di Iva, è stato risposto, tra l'altro, sull'inversione contabile, sull'integrazione delle fatture, sui trasporti extra UE, sulle violazioni concernenti il plafond;

- la circolare n. 14/E del 18 marzo 2010 dell'Agencia delle Entrate, tra l'altro, al punto 2 fornisce alcuni chiarimenti utili per la situazione di rilevante incertezza che si è verificata in seguito alla sovrapposizione tra la vecchia normativa e la nuova.

La circolare, per i comporta-

Centro Spedizionieri Doganali

Dal 1993, un pool di professionisti e esperti di commercio estero al servizio delle imprese "globali"



Servizi :

- » OPERAZIONI DOGANALI ORDINARIE E IN PROCEDURA DOMICILIATA
- » ENTRAGANT
- » ASSEVERAZIONE
- » MAGAZZINO DOGANALE
- » DEPOSITO IVA
- » DEPOSITO LOGISTICA
- » TRANSITI COMUNITARI
- » RAPPRESENTANZA FISCALE
- » ARRICOSTO E FISCALITÀ IN CARO DI INTERFERENZA DOGANALE E TRIBUTARIA
- » CONSULENZA E ASSISTENZA DOGANALE ALLE IMPRESE, IN ITALIA E IN CHINA
- » CONSULENZA IN MATERIA DI COMMERCIO ESTERNO, ANCHE ON LINE

Consulenza OnLine :



Con il servizio di **Consulenza online**, mettiamo a tua disposizione, la nostra decennale esperienza nel settore del **commercio internazionale** ed in tutti quegli aspetti ad esso correlati:

COMMERCIO INTERNAZIONALE

- » Classificazione Doganale dei Prodotti;
- » IMPOSIZIONE DAZIARIA;
- » Autorizzazioni Ministeriali e Licenze D'importazione;
- » Assistenza nei contenziosi doganale, Tributario e Commerciale;
- » Approfondimenti sugli aspetti normativi Doganali e Miscelati Internazionali;
- » Problematichette nella Contrattualistica Internazionale;
- » Studi su Origine della Merce ed Individuazione Trattamenti Preferenziali (cacchioni daziarici);
- » Schede Prodotto;

» MOLTO ALTRO ANCORA »



Contatti :

In Italia :
Tel. 0753 801511 - Fax. 0753 891927
Sito Web : www.centrospedizionieri.com
eMail : info@centrospedizionieri.com

In Cina :
Tel./ Fax : (86)-20-94522115
eMail : csdchina@csd-china.cn

Visita il sito ed iscriviti alla nostra Newsletter Gratuita!
Sarai sempre aggiornato sulle **Novità** relative al **Commercio Estero!**

www.commercio-internazionale.com

via Lamborghini, 3 62012 Civitanova Marche (MC) - P.IVA 01151460439

menti verificatisi nel periodo transitorio - 1° gennaio/19 febbraio 2010 - ha emanato una sanatoria anche per i casi in cui l'imposta viene assolta dal cedente/prestatore non residente e non dal committente, come definito dalla nuova normativa.

Inoltre, la circolare, al punto 2, riferisce in merito alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie su quanto stabilito dal DM 22 febbraio 2010, evidenziandone le modalità di presentazione dell'elenco riepilogativo delle cessioni di beni e servizi prestati a soggetti passivi di altro Stato membro e dell'elenco riepilogativo degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri.

Nuovi obblighi dei Modelli Intra: periodicità e modalità di presentazione

In tale contesto normativo e di prassi, a partire dal 1° gennaio 2010, è cambiato lo scenario relativo alle operazioni intracomunitarie delle prestazioni di servizi, al luogo d'imposizione, alle modalità e presentazione dei modelli Intrastat.

Modificando il comma 6 dell'art. 50 del DL 331/93, è stato reso obbligatorio, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010, l'inserimento negli stessi delle prestazioni di servizi, quando le stesse sono scambiate fra soggetti passivi stabiliti nella UE.

Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2010, entrato in vigore il 5 marzo c.a., (G.U. n. 53) sono stati stabiliti i nuovi termini e modalità di presentazione degli elenchi ri-

epilogativi.

Soggetti obbligati: sono tenuti alla presentazione dei Modelli Intra i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto che hanno effettuato, nel periodo di riferimento, operazioni intracomunitarie nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro.

In particolare detti soggetti dovranno presentare:

a) elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni rese:

- le cessioni intracomunitarie di beni comunitari;
- le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72;

b) elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite:

- acquisti intracomunitari di beni comunitari;
- prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72.

Sono obbligati alla presentazione dei modelli Intra anche gli enti, le associazioni e gli enti non commerciali titolari di partita Iva che effettuano acquisti intracomunitari di beni e servizi, ancorché siano relativi alla sfera istituzionale.

È da precisare che i nuovi Modelli Intra vanno presentati per le prestazioni generiche, di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, ma non per le operazioni di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, sebbene effettuate nei confronti di soggetti passivi e nemmeno quelle effettuate verso soggetti privati, di cui agli artt. 7-sexies e 7-septies.

Regola generale gli elenchi non vanno presentati per

quelle operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro.

L'obbligo di presentazione sussiste per gli operatori che effettuano scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi di urgenza in regioni sinistrate, per i quali c'è l'obbligo di dichiarazione delle informazioni statistiche reg. 638/2004/CE, indipendentemente dal fatto che gli scambi non costituiscono cessioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari ovvero prestazioni imponibili nello Stato membro in cui è stabilito il committente.

Periodicità (novità): le nuove scadenze per la presentazione dei Modelli Intra sono:

- trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro bimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;

- mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente ma anche per coloro che effettuano transazioni intracomunitarie relative alle navi, agli aeromobili, ai produttori di energia elettrica e gas nonché ai soccorsi di urgenza in Regioni sinistrate, a prescindere dal volume di scambio; per tali operatori la periodicità è mensile, va fatta telematicamente entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento.

Va subito detto che la circolare n. 14/E del 18 marzo 2010 dell'Agenzia delle Entrate, al punto 2, ha precisato quanto segue:

- i soggetti che presentano un

elenco riepilogativo con periodicità trimestrale che, nel corso di un trimestre, superano la soglia di euro 50.000, presentano l'elenco riepilogativo con periodicità mensile dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi per i periodi mensili trascorsi;

- la soglia di 50.000 euro va accertata distintamente per l'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Cosicché, se un soggetto passivo ha realizzato nel corso di un trimestre 40.000 euro di cessioni e 11.000 euro di servizi, conserva la sua cadenza trimestrale; se, al contrario, ha realizzato cessioni intracomunitarie per 58.000 euro e, nel medesimo periodo, fa prestazioni di servizi nei confronti di un soggetto passivo UE per 11.000, il soggetto sarà tenuto a presentare l'elenco riepilogativo delle cessioni e delle prestazioni di servizi rese con cadenza mensile. Pertanto, il superamento della soglia per una singola categoria comporta l'applicazione della periodicità mensile anche per l'altra categoria;

- il passaggio da una cadenza trimestrale a quella mensile può avvenire anche nell'ambito di un

trimestre; in tal caso il soggetto obbligato sarà tenuto a presentare gli elenchi con periodicità mensile, a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è superata;

- per i contribuenti tenuti esclusivamente alla presentazione degli elenchi relativi ai servizi resi o ricevuti e che hanno iniziato l'attività da meno di quattro mesi, la presentazione degli elenchi è trimestrale.

A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 14/E del 18 marzo 2010 ha precisato che tale regola vale per tutti i soggetti tenuti esclusivamente alla presentazione degli elenchi relativi ai servizi resi o ricevuti, in considerazione della circostanza che il 2010 è il primo anno in cui viene introdotto tale obbligo per le prestazioni di servizi, nonché della circostanza che le regole relative alla territorialità di servizi sono state modificate con effetto 1° gennaio 2010.

Pertanto, se il soggetto non effettua cessioni o acquisti intracomunitari ma solo esclusivamente rende e riceve prestazioni di servizi il soggetto è trimestrale.

Struttura dei nuovi modelli

L'art. 4 del DM 22 febbraio 2010 stabilisce che gli elenchi riepilogativi si compongono di due parti: la parte fiscale e la parte contenente dati di natura statistica.

La determinazione n. 22778/RU del 22 febbraio 2010 dell'Agenzia delle Dogane, emanata di concerto con l'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica ha approvato i nuovi modelli:

a) Modello Intra-1, relativo al frontespizio dell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi registrati nel periodo;

b) Modello Intra-1 bis, sezione 1 - relativo alle cessioni di beni registrati nel periodo;

c) Modello Intra-1 ter -sezione 2 - relativo alle rettifiche delle cessioni di beni relativi a periodi precedenti;

d) Modello Intra 1-quater, sezione 3 - relativo ai servizi resi registrati nel periodo;

e) Modello Intra-1-quinquies, sezione 4 - relativo alle rettifiche dei servizi resi indicati in sezione 3 di periodi precedenti;

f) Modello Intra-2, relativo al frontespizio dell'elenco riepilogativo

<p>ISTOP SPAMAT s.r.l.</p> <p>70056 MOLFETTA - ITALY Via San Domenico, 1</p> <p>Phones: (080) 3974444-33552664 Telefax: (080) 3974474 Mobile: 348 6562094 E-mail: spamat@spamat.it</p>		<p>SPAMAT s.n.c.</p> <p>70122 BARI - ITALY Corso A. de Tullio, 1 Banchina Massi</p> <p>Phones: (080) 5213403 - 2460249 Telefax: (080) 2460260 Mobile: 346 3806614 E-mail: spamatbari@spamat.it</p>
SHIPPING • FORWARDING • CHARTERING • STEVEDORING		

tivo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti registrati nel periodo;

g) Modello Intra – 2 bis, sezione 1 – relativo agli acquisti di beni registrati nel periodo;

h) Modello Intra – 2 ter, sezione 2, relativo alle rettifiche degli acquisti di beni relative a periodi precedenti;

i) Modello Intra -2 quater, sezione 3 – relativo ai servizi ricevuti registrati nel periodo;

l) Modello Intra – 2 quinquies, sezione 4 – relativo alle rettifiche dei servizi ricevuti indicati in sezione 3 di periodi precedenti.

I Modelli Intra si compongono di due parti:

1. la parte fiscale, nella quale vanno indicate le operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento, ad eccezione di quelle che sono state fatturate o pagate anticipatamente prima dell'effettuazione dell'operazione relativa alla consegna della merce. In tal caso l'Intrastat si effettua nel momento in cui è avvenuta la consegna della merce;

2. la parte statistica, che va compilata esclusivamente dagli operatori mensili e da coloro che effettuano lavorazioni per la parte che riguarda la spedizione e l'arrivo dei relativi beni. Sono sorte delle difficoltà a proposito dell'inserimento negli elenchi dei dati relativi alle indicazioni del numero e della data della fattura per quanto riguarda i servizi ricevuti connessi all'autofattura. Saranno indicati il numero e la data attribuita dal committente nazionale secondo il numero progressivo attribuito dallo stesso nel mo-

mento in cui viene annotata nella contabilità. Lo ha precisato anche la circolare n. 14/E dell'Agenzia delle Entrate.

Ai fini statistici sono previste anche semplificazioni per gli operatori che effettuano transazioni di valore inferiore ad euro 200 e per gli impianti industriali di valore superiore ad euro 3.000.000.

I nuovi Modelli Intra si sono arricchiti di ulteriori informazioni, non presenti in quelli in vigore fino al 31 dicembre 2009; in particolare, negli stessi vanno indicati:

- riferimento fattura al numero e alla data;
- il codice del servizio, secondo quanto previsto nella classificazione dei prodotti associati alle attività, CPA 2008;
- le modalità di erogazione;
- le modalità di incasso;
- il Paese di pagamento.

Disposizioni transitorie

Allo stato, per i primi mesi del 2010, era prevista una semplificazione dei modelli Intrastat relativi ai servizi e la possibilità della presentazione degli stessi su un supporto informatico e non più cartaceo.

Per quanto riguarda gli elenchi Intrastat mensili di gennaio, chi non avesse utilizzato il canale telematico, presentandoli nei modi rituali, cartaceo, su supporto magnetico e per posta, in vigore fino al 31 dicembre u.s., entro il 20 febbraio 2010, non incorre in alcuna sanzione per mancato adempimento della presentazione del modello.

È diritto del contribuente, contro i ritardi dell'Amministrazione Finanziaria, essere tutelato su un mancato adempimento dovuto

alla mancanza di disposizioni legislative, in un momento di incertezza generale.

Da parte dell'Ufficio, per i modelli presentati dai contribuenti in forma cartacea o spediti per posta a mezzo raccomandata, non essendoci alcuna previsione normativa diversa, l'Ufficio doganale ricevente provvederà ad inserirli nel sistema AIDA.

La nota dell'Agenzia delle Dogane n. 24265/RU del 19 febbraio ha precisato ulteriormente che i Modelli Intra eventualmente presentati agli Uffici doganali secondo modalità non conformi alle previsioni di legge, a partire dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia fino al 30 aprile, dovranno essere trattati nel modo seguente:

- per quelli redatti in forma cartacea e spediti per posta con raccomandata, il soggetto obbligato deve essere invitato, sempre a mezzo raccomandata, ad inviarli per via telematica o in formato elettronico, predisposto utilizzando intra web, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell'avviso, precisando che non sarà più accettato per il futuro l'invio dell'elenco riepilogativo a mezzo posta;

- per quelli presentati su supporto magnetico e spediti per posta (con raccomandata), l'Ufficio doganale ricevente provvederà direttamente alla loro acquisizione in AIDA, comunicando al soggetto obbligato che non sarà accettato più per il futuro l'invio dell'elenco riepilogativo a mezzo posta.

Con la circolare n. 14 del 18 marzo 2010, l'Agenzia delle En-

trate ha dettato le disposizioni per porre rimedio a quanto avvenuto nel periodo in cui era vigente la normativa precedente al recepimento delle direttive del Vat Package.

In particolare, offre la possibilità a coloro che sono venuti meno alla presentazione del modello relativo al mese di gennaio consentendone la presentazione entro il 4 maggio.

La proroga scaturisce dall'attuazione dello Statuto del contribuente, L. 212/2000, all'art. 2, e prevede l'adempimento non prima dei 60 gg dall'entrata in vigore della disposizione legislativa tributaria di riferimento.

Considerato che il decreto ministeriale del 22 febbraio 2010 è stato pubblicato nella GU n. 53 del 5 marzo, i 60 giorni sono sca-

duti il 4 maggio.

Resta fermo, quindi, per gli operatori la presentazione degli elenchi Intrastat relativamente alle cessioni intracomunitarie e alle prestazioni di servizi, di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, rese o ricevute verso operatori identificati in un altro Stato membro, il 20 marzo, se presentati con il supporto magnetico, il 25 marzo, se inviati telematicamente.

Nell'ambito della normativa di contrasto ai fenomeni criminosi di evasione fiscale nelle transazioni commerciali internazionali è stato introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale il DL 25 marzo 2010 n. 40 (il cd. Decreto incentivi) che ha imposto nuovi obblighi di comunicazione per le operazioni effettuate da e con i Paesi esteri della black-list.

È stato anche pubblicato sulla G.U. n. 88 del 16 aprile 2010 il DM 30 marzo 2010, attuativo dell'art. 1 del DL 40/2010 che prevede l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle transazioni intercorse con operatori economici residenti nei Paesi a fiscalità privilegiata.

L'obbligo scatta dal 1° luglio 2010 e il modello di comunicazione è presentato all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Sostanzialmente l'Amministrazione finanziaria vuole monitorare ogni rapporto economico con i Paesi black-list, tra i quali figurano la Svizzera e la Repubblica di San Marino.

Francesco Campanile



samasped
INTERNATIONAL s.r.l.



CERTIFIED QUALITY SYSTEM
EN ISO 9001
CERTIFICAZIONE

**SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE**

**STUDIO SPEDIZIONIERE DOGANALE
ALBO PROFESSIONALE SPED. DOG. LI
COMPARTIMENTO DI BOLOGNA N. 497**



RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI QUOTIDIANI
E' IL NOSTRO LAVORO !!
SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E PROFESSIONALITA'

**LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE
ITALIA - BULGARIA - ITALIA**

CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO
MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE
DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE
DEPOSITO IVA

41012 CARPI (Modena) Via dei Trasporti, 2° Tel. 059 657 001 più linee Fax 059 657 044 più linee
<http://www.samasped.com> Email info@samasped.com

L'articolo 30 del regolamento CE n. 450/2008 del 23 aprile 2008 che istituisce il codice doganale comunitario tratta degli oneri e costi per l'espletamento dei controlli da parte delle autorità doganali.

CONTROLLI ONERI E COSTI

Il suddetto articolo recita:

“ 1. *Le autorità doganali non impongono alcun onere per l'espletamento dei controlli doganali o di qualsiasi altro atto richiesto dall'applicazione della normativa doganale durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici doganali competenti.*

Tuttavia, esse possono imporre oneri o recuperare costi per determinati servizi resi, in particolare, in relazione a quanto segue:

a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari di ufficio o in locali diversi da quelli delle dogane;

b) analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare in relazione alle decisioni prese a norma dell'articolo 20 o alla fornitura di informazioni a norma dell'articolo 8, par. 1;

c) in visita delle merci o il prelievamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all'impiego del personale doganale;

d) misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.

2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono misure per l'attuazione del secondo comma del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.”

È evidente l'intenzione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, con l'emanazione del regolamento comunitario che istituisce il codice doganale aggiornato, non imporre alcun onere o costo per i servizi resi dall'Amministrazione doganale, salvo non sia richiesto un servizio oltre l'orario d'ufficio o in locali diversi da quelli delle dogane, o per analisi o perizie, visita delle merci e prelievo campioni,

in caso di costi diversi da quelli relativi all'impiego del personale doganale.

Tra gli obiettivi dell'Agenzia delle Dogane è prevista una percentuale minima di verifiche da effettuare; non voglio entrare nel merito se una percentuale alta possa essere considerata illegittima, dal momento che potrebbe impedire la facilitazione del commercio legale e portare delle distorsioni di traffico verso

altri paesi con percentuali di verifiche più basse come l'Olanda, il Belgio e la Germania, voglio soffermarmi invece sugli oneri imposti dall'autorità doganale per le operazioni svolte in procedura di domiciliazione.

Il D.lgs. 8 novembre 1990, n. 374, all'articolo 13, punto 8 prevede che il costo del servizio per l'effettuazione dei controlli da parte dei funzionari doganali nei luoghi dove si trovano le merci, le scrittu-

re e la contabilità è posto a carico del titolare dell'autorizzazione. Anche se, a mio parere, la norma nazionale va in contrasto con il codice doganale comunitario, potrebbe avere un senso se è l'utente che chiede un servizio in locali diversi da quelli delle dogane e in questo caso nei luoghi autorizzati del beneficiario di procedura di domiciliazione.

Ma se è l'Amministrazione doganale, per il raggiungimento dei propri obiettivi, a disporre autonomamente delle verifiche fisiche alle merci, senza alcuna richiesta da parte dell'utenza, non vedo perché debbano essere messi a carico del beneficiario di

procedura domiciliata dei costi per servizi non richiesti.

È come se un vigile urbano che ferma un automobilista per un controllo, dopo aver constatato la regolarità, pretendesse il pagamento per le proprie prestazioni.

Restando in tema di procedura di domiciliazione, ritengo che per le operazioni di importazione effettuate con tale procedura, la pretesa di fideiussione per garantire il lasso di tempo intercorrente tra l'arrivo delle merci presso i locali del beneficiario e la presentazione in dogana della dichiarazione doganale sia illegittima e reca dei costi ingiustificati, in pre-

senza di operazioni già garantite da documento di cauzione T1 dal momento che l'importo garantito viene svincolato solamente con la presentazione della dichiarazione doganale.

Per maggior cautela, si potrebbe far aggiungere nella garanzia per il pagamento periodico e differito dei diritti doganali una clausola che preveda che la garanzia decorra dal momento del preavviso anziché dal deposito della dichiarazione, anche se fintanto che il documento T1 non viene svincolato, l'operazione è garantita, ma almeno non si producono altri costi ingiustificati all'utenza.

Maurizio Veghini



BETA-TRANS S.p.A.

C.A.D. BIANCULLI s.r.l

Centro di Assistenza doganale

2007
50°



I clienti Beta-Trans hanno ora a disposizione nell'area di Milano, per una completa attività di handling, più di 40.000 mq. di magazzino e 10.000 mq. di uffici, assistiti per la relativa attività doganale dal "C.A.D. Bianculli" per la gestione delle procedure domiciliate di terzi e per tutta l'ulteriore attività tipicamente concessa al centro di assistenza doganale.

- MAGAZZINI DOGANALI DI TEMPORANEA CUSTODIA E DEPOSITO DOGANALE PER MERCI ESTERE
- DEPOSITO IVA
- CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT
- SDOGANAMENTI IMPORT / EXPORT

Head Office: Via Londra 7/9 - 20090 Segrate (Mi)
Tel.02.2169571 - Fax.02.26920454

www.betatrans.it

Cambia ancora la disciplina in tema di "made in Italy". E' stata infatti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile scorso la legge 8/4/2010, n. 55, in materia di indicazioni di origine inerenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.

MADE IN ITALY

Commercializzazione di prodotti tessili della pelletteria e calzaturieri

Con il testo normativo, che ha fatto molto discutere durante il suo iter parlamentare, viene introdotta un'etichettatura obbligatoria per alcune categorie di prodotti finiti ed intermedi (intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita), che evidenzia il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicura la tracciabilità dei prodotti stessi.

Le nuove norme incideranno esclusivamente sui prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, nonché - a seguito di un'integrazione effettuata durante il passaggio del testo in Senato - sui prodotti conciari e del settore dell'arredamento per la casa.

Cosa prevedono le nuove norme? In primo luogo, l'utilizzo dell'indicazione del "made in Italy" soltanto per quei beni le cui fasi di lavorazione (come individuate dallo stesso provvedimento per ciascuna delle menzionate categorie) abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano: in particolare, il testo normativo richiede che almeno due di tali fasi abbiano avuto luogo in Italia, mentre per le altre deve potersi comunque verificare la tracciabilità.

In caso di mancata o scorretta etichettatura ovvero di apposi-

zione abusiva dell'indicazione "made in Italy" scatteranno pesanti sanzioni, sia di carattere pecuniario (da 10.000 a 50.000 euro, aumentabili fino a due terzi nei casi più gravi) che penali (qualora la condotta illecita sia reiterata nel tempo - reclusione da 1 a 3 anni - o commessa tramite un'apposita organizzazione - reclusione da 3 a 7 anni); qualora le violazioni siano commesse da imprese, alle sanzioni pecuniarie (da 30.000 a 70.000 euro) si aggraveranno, in caso di reiterazione, misure interdittive che potranno comportare la sospensione dell'attività d'impresa da un mese ad un anno.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore, però, soltanto il 1° ottobre prossimo, anche per consentire all'Unione Europea di valutarne la compatibilità con la normativa comunitaria.

La materia rientra infatti nelle competenze dell'Unione Europea, che dovrà valutarne la compatibilità con il Trattato, compatibilità che appare però quantomeno dubbia.

Sulla base di numerose pronunce adottate in casi analoghi dalla Corte di Giustizia, le nuove disposizioni appaiono a forte rischio di sopravvivenza: i Giudici

lussemburghesi hanno avuto occasione di chiarire che, ai sensi dell'art. 28 del Trattato CE (oggi art. 34 del TFUE), sono vietate le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente, salvo che esse non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria né una limitazione dissimulata al commercio tra Stati membri; pertanto, la Corte ha dichiarato incompatibili con il mercato unico tutte quelle normative adottate dai singoli Stati volte ad attribuire una denominazione di qualità ad un prodotto (non agroalimentare) in relazione alla localizzazione in un determinato ambito territoriale di tutto o di parte del processo produttivo.

Ad avviso della Corte, infatti, siffatta presunzione di qualità legata alla realizzazione di almeno una parte delle lavorazioni in un determinato territorio "limita o svantaggia un processo produttivo le cui fasi si svolgano in tutto o in parte in altri Stati membri" (sentenza Eggers, causa C-13/78); inoltre, l'istituzione di marchi di questo genere può favorire la commercializzazione delle merci di origine nazionale a detrimento delle merci importate, costituendo pertanto una misura di effetto

equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione contraria all'art. 28 CE (sentenza Commissione UE c/ Regno del Belgio, causa C-255/03).

Va inoltre osservato che le nuove disposizioni prevedono un vero e proprio obbligo di etichettatura e non una mera facoltà come nel caso delle norme sul "made in Italy" contenute nel D.L. 25 settembre 2009, n. 135, recante "disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee": anche questo aspetto desta non poche perplessità, in quanto sia la Commissione Europea che la Corte di Giustizia in passato hanno censurato l'apposizione sulle merci di marchi di qualità legati alla produzione in un determinato territorio pur nel caso in cui fosse facoltativo il loro utilizzo, rilevando che tale facoltatività non elimina il potenziale effetto distorsivo sugli scambi tra gli Stati membri (sentenza Commissione c/ Repubblica Federale di Germania, causa C-325/00).

Ulteriori perplessità - A ciò deve aggiungersi un ulteriore elemento di carattere "interno", in quanto la disposizione che consente l'utilizzo del "made in Italy" solo in relazione a prodotti prevalentemente lavorati sul territorio italiano si palesa in contrasto con l'art. 16 del citato D. L. 135/09.

Questo articolo ha infatti regolamentato (comma 1) il prodotto interamente realizzato in Italia, che può legittimamente fregiarsi di definizioni quali "100% made in Italy", "100% Italia", "Tutto italiano" e simili a condizione che esso sia classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente (segnatamente, del codice doganale comunitario) e per il quale, inoltre, il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano. Dunque, solo un processo di fabbricazione che dall'ideazione del prodotto al suo confezionamento si svolga sul territorio italiano consente di qualificare il prodotto stesso come al 100% italiano: si tratta di una caratteristica ulteriore della merce, che pone però un problema di coerenza con le norme pubblicate in Gazzetta ad aprile.

Deve ritenersi che un prodotto calzaturiero, tessile o di pelletteria per il quale almeno due delle fasi indicate nel progetto di legge abbiano avuto luogo in Italia potrà (anzi: dovrà) essere definito "made in Italy", ma non potrà fregiarsi di diciture quali "100% italiano", "tutto italiano", "100% made in Italy", etichette riservate alle sole merci di cui al comma 1 dell'articolo 16 del D.L. 135/09. Altro problema è poi quello della coerenza delle nuove norme con la

generale disciplina del "made in Italy" contenuta nell'Accordo di Madrid del 1891 e nell'art. 4, comma 49 della L. 350/2003 (testo normativo più volte modificato), in quanto anche i prodotti che sono stati realizzati in Italia nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 23 e 24 del codice doganale comunitario possono fregiarsi legittimamente del "made in Italy", ancorché magari solo una fase della lavorazione (quella in cui ha luogo una trasformazione sostanziale che comporti la fabbricazione di un prodotto nuovo o rappresenti uno stadio importante della lavorazione) ha avuto luogo nel nostro Paese: l'unica interpretazione che sembra poter dare una coerenza al nuovo assetto normativo sembra essere nel senso che, per i prodotti diversi da quelli contenuti nella nuova legge, la dicitura "made in Italy" sia apponibile se le merci hanno acquisito l'origine italiana nel rispetto delle menzionate norme doganali UE.

Occorrerà comunque attendere le valutazioni comunitarie, sempreché, nel frattempo, la stessa Unione Europea non riesca a dotarsi di un regolamento che eviti differenze tra Stato e Stato (con conseguenti disparità) e tuteli gli interessi sia dei produttori che dei consumatori.

Alessandro Fruscione
Benedetto Santacroce

Informazioni e consulenza per assicurare la competitività delle società sul mercato dell'Unione europea e mondiale !

Studio Giffoni
International Trade Consultancy

capl STUDIO GIFFONI
rue Fernand Bernier 16
1000 Bruxelles, Belgio
www.studiogiffoni.com
Tel. +32.2.543.44.79
Fax +32.2.543.44.44
info@studiogiffoni.com



- Forniamo consulenza in merito alle problematiche doganali e alle norme antidumping.
- La nostra sede si trova a Bruxelles, città di tutte le istituzioni internazionali (Consiglio europeo, Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), ...).
- Navigando sul nostro sito internet www.studiogiffoni.com con sarete aggiornati sulle ultime novità in materia doganale e antidumping.

Abbiatevi al servizio "Sportello internazionalizzazione", ricercate il bollino d'origine sulle novità doganali e potete consultare la versione consolidata del codice doganale comunitario e le regole di origine comunitarie nei protocolli e in altri atti comunitari! (per maggiori informazioni potete telefonare al n° 06 42004821, fax 06 42004823 - Roma).

Uno degli obiettivi prioritari stabiliti dal Trattato di Roma era la creazione di una unione doganale fra i 6 Stati membri fondatori della Comunità economica europea, oggi Unione europea. Tale unione doganale è stata ultimata nel 1968 prevedendo: • l'eliminazione dei dazi doganali e di tutte le restrizioni fra gli Stati membri; • l'introduzione di una tariffa doganale comune da applicarsi a tutte le merci provenienti da Paesi terzi; • una politica commerciale comune (articolo 133 del Trattato) basata sulla gestione uniforme delle relazioni commerciali con i Paesi terzi e sul perseguimento, da un lato, dell'eliminazione delle restrizioni agli scambi e delle barriere doganali e, dall'altro, di misure protezionistiche quali dazi antidumping ed antisovvenzioni. Nel 1970, poi, i contributi degli Stati membri per garantire il funzionamento degli Organi comunitari furono sostituiti dalle 'risorse proprie' basate su di una quota dei diritti doganali da essi percepiti. A partire dal 1° gennaio 1993, con la realizzazione ed il funzionamento del mercato interno, l'interscambio fra gli Stati membri di merci comunitarie non è più soggetto a formalità doganali.

UE - ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO

Attualmente, le norme sulla libera circolazione delle merci e sull'unione doganale comunitaria, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona lo scorso 1° dicembre 2009, non sono più contenute nel Trattato che istituisce la Comunità europea, bensì sono state trasfuse, tal quali, negli articoli da 28 a 37 del nuovo Trattato sul funzionamento dell'U.E. (TFUE).

Vista dall'esterno, oggi l'Unione europea è un'unione doganale di 27 Paesi dotati di regole e procedure comuni dove però ciascuno Stato membro continua a disporre della propria Amministrazione doganale autonoma e ad applicare, nei settori di competenza non comunitaria, distinte normative nazionali che, sul piano meramente procedurale, impediscono di avere omogeneità e comportamento. Manca, quindi, una organicità normativa e procedurale nonché una uniformità organizzativa delle strutture doganali che renderebbe più agevole il suo funzionamento e farebbe percepire dall'esterno l'Unione europea come un unico grande Paese con il quale trattenere relazioni commerciali. Nei rapporti con i Paesi terzi, invece, l'Unione europea ha concluso degli Accordi speciali per favorire e facilitare gli scambi commerciali come quello denominato Spazio Economico Europeo (SEE), sottoscritto con i Paesi EFTA (Norvegia, Svizzera ed Islanda) e con il Principato del Liechtenstein, volto a garantire la libera circolazione delle merci e numerosi Accordi di libero scambio con

molti altri Paesi per riconoscersi reciprocamente preferenze daziarie. La Confederazione Elvetica non ha aderito a questo accordo.

Gli Accordi di libero scambio rappresentano una eccezione al principio della c.d. "clausola della nazione più favorita", introdotta negli Accordi del G.A.T.T., oggi incorporati dall'Organizzazione Mondiale del Commercio di Ginevra (OMC). Essi, a seguito della complessità e delle lentezze del processo negoziale multilaterale denominato Doha Round, avviato in sede OMC nel novembre 2001 e non ancora concluso, sono diventati lo strumento principale della diplomazia commerciale comunitaria e dei Paesi maggiormente sviluppati. Da qui la proliferazione di numerosi altri Accordi di libero scambio fra cui quello Pan euro mediterraneo con i Paesi EFTA, i Paesi africani della sponda sud del Mar Mediterraneo ed i Paesi mediorientali, che ha creato, in termini di interscambio commerciale, l'area di libero scambio più grande al mondo.

Nel Codice doganale comunitario viene stabilito che le regole di origine preferenziale contenute negli Accordi di libero scambio che la Comunità ha concluso con taluni Paesi ovvero le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità stessa a favore di taluni gruppi di Paesi o territori, costituiscono il presupposto normativo che le merci devono soddisfare per beneficiare, all'importazione nell'U.E., delle misure tariffarie preferenziali stabilite.

La prova che le merci abbiano soddisfatto le regole di origine preferenziale prescritte è data dall'apposito documento (certificato o dichiarazione emessa direttamente dall'esportatore) rilasciato nel Paese di esportazione, che costituisce il titolo giustificativo per far beneficiare alle merci connesse della preferenza tariffaria prescritta nello Stato membro della Comunità ove avviene l'importazione. A questo scopo negli Accordi di libero scambio sono presenti numerosi allegati contenenti, oltre alla lista dei prodotti ai quali si applica l'Accordo nonché a quelli soggetti a contingentazione ovvero a misure specifiche, anche un distinto Protocollo sulle regole di origine da soddisfare per beneficiare della preferenza daziaria.

Si può, pertanto, asserire che le preferenze daziarie previste dagli Accordi di libero scambio ovvero concesse unilateralmente dalla Comunità europea a determinati prodotti, seppur con delle limitazioni specifiche distinte per ciascun Accordo, sono basate sul rispetto delle regole di origine preferenziale. Contestualmente, con determinati Paesi, la Comunità europea ha realizzato delle singole unioni doganali che subordinano la libera circolazione delle merci al criterio della libera pratica anziché a quello dell'origine preferenziale. Trattasi di Andorra, San Marino e Turchia. Con Andorra l'unione doganale ricomprende tutti i prodotti agricoli trasformati ed industriali (capitoli da 24 a 97 della tariffa). Per i prodotti agricoli (capitoli da 1 a 24 della tariffa), invece, si applica uno specifico Accordo di libero scambio basato sulle regole di origine preferenziali stabilite in un apposito Protocollo. Con San Marino l'unione doganale copre tutti i prodotti della tariffa eccetto gli ex CECA (c.d. prodotti siderurgici). Nelle relazioni commerciali con i Paesi terzi, San Marino si avvale, sia pure in via provvisoria, di alcune dogane comunitarie dislocate

in Italia.

Per i prodotti ricompresi nell'unione doganale con la Comunità sia Andorra sia San Marino applicano la medesima tariffa doganale e, soprattutto, le stesse misure di politica commerciale stabilite in ambito comunitario. Quanto all'unione doganale con la Turchia essa merita un approfondimento in quanto tecnicamente più complessa. Infatti, seppur, da un lato, la Turchia partecipa agli Accordi Pan euro mediterranei che sanciscono determinati obblighi per gli operatori che intendano beneficiare del trattamento dazionario preferenziale, dall'altro prevede due distinti regimi di scambi con la Comunità europea. Per i prodotti agricoli trasformati ed i prodotti industriali, eccetto gli ex CECA, si applica l'unione doganale mentre per i prodotti agricoli e per quelli ex CECA gli scambi avvengono a fronte di appositi Protocolli basati sulle regole di origine. In realtà, la distinzione non è così netta e, conseguentemente, taluni prodotti agricoli trasformati non rientrano nell'unione doganale ed i loro scambi si basano, a condizione che siano riconosciute le preferenze daziarie, sulle regole di origine preferenziale definite reciprocamente fra la Comunità e la Turchia nel suddetto Protocollo. In proposito, l'Agenzia delle Dogane ha emanato la circolare esplicativa n. 40/D del 29 luglio 2004.

In base alla decisione 1/2006 del Comitato di Cooperazione CE - Turchia del 26 settembre 2006, recante modalità di applicazione della decisione 1/95 del Consiglio di Associazione CE - Turchia, i prodotti ricompresi nell'unione doganale possono essere movimentati fra le Parti con certificato di circolazione ATR a condizione che esse siano in posizione di libera pratica.

Per merci in libera pratica si devono intendere:

1. le merci interamente ottenute nella Comunità europea ovvero in Turchia;

2. le merci originarie di Paesi terzi che abbiano assolto, all'atto dell'introduzione nella Comunità europea ovvero in Turchia, i dazi della tariffa doganale esterna e che, tal quali, vengano movimentate fra la Comunità europea e la Turchia medesime;

3. le merci di cui al punto precedente che vengano movimentate fra la Comunità europea e la Turchia dopo avervi subito una o più lavorazioni.

Appare opportuno precisare che tutte le movimentazioni di merci nell'ambito dell'unione doganale Comunità europea - Turchia avvengono previo svolgimento delle relative formalità doganali. In ogni caso, l'equiparazione fra le merci in libera pratica nella Comunità o in Turchia non può prescindere dall'applicazione, nell'U.E. o nella Turchia medesima, delle stesse misure di politica commerciale nei confronti degli altri Paesi terzi. Laddove, infatti, non siano previste, per specifici prodotti, misure di politica commerciale armonizzate, l'importatore nella Comunità europea di merci esportate dalla Turchia nell'ambito dell'unione doganale con certificato ATR, dovrà esibire anche un certificato di origine non preferenziale.

Ciò vale sia per le misure di politica commerciale applicate nei confronti di singoli prodotti oggetto dell'importazione, sia nei confronti di parti di essi incorporati nel corso di un processo di fabbricazione in Turchia.

Quanto sopra per consentire alla Comunità europea di applicare le sue misure di politica commerciale nei confronti delle merci originarie di Paesi terzi. Misure che, a tutt'oggi, non sono uguali a quelle applicate dalla Turchia. Ciò fino a quando la Comunità europea e la Turchia, nelle relazioni con gli altri Paesi, non avranno stabilito le stesse misure in tema di politica commerciale. Quanto sopra vale, ovviamente, anche

nel caso di importazioni in Turchia di prodotti provenienti dalla Comunità nell'ambito dell'unione doganale. Al fine di consentire alle Autorità doganali della Comunità europea o della Turchia di accertare l'origine non preferenziale all'importazione, l'esportatore, previa specifica analoghi richiesta dell'importatore, dovrà farsi rilasciare dalla Camera di Commercio competente un certificato di origine non preferenziale che scorterà la merce unitamente al certificato di circolazione ATR.

Ciò, comunque, dovrebbe avvenire nei soli casi in cui le merci esportate siano assoggettate a misure di politica commerciale ovvero incorporino componenti soggetti a tali misure. Nei restanti casi, l'accertamento dell'origine non preferenziale da parte delle Autorità preposte rappresenterebbe un aggravio nelle procedure di importazione. Occorre, altresì, considerare un ulteriore aspetto connesso alla circostanza che sia la Comunità europea sia la Turchia appartengono all'area di libero scambio Pan euro mediterranea. Infatti, nel caso in cui i prodotti ricompresi nell'unione doganale vengano movimentati in libera pratica fra la Comunità europea e la Turchia con certificato di circolazione ATR per poi, tal quali ovvero a seguito di una o più lavorazioni, essere riesportati in un altro Paese dell'area Pan euro mediterranea, occorrerà che detta movimentazione sia scortata anche dalla 'dichiarazione dello speditore' ovvero dalla dichiarazione a lungo termine dello speditore' previste, rispettivamente, agli allegati V e VI della Decisione 1/2006 del Comitato di Cooperazione doganale CE - Turchia.

Ciò al fine di far conoscere lo status di "prodotto originario" delle relative merci e di consentire l'applicazione della regola del cumulo diagonale che caratterizza gli

Accordi di libero scambio Pan euro mediterranei. I traffici commerciali fra la Comunità e la Turchia potranno, quindi, assumere distinte connotazioni a seconda della tipologia delle merci, dei regimi doganali applicati, delle eventuali distinte misure di politica commerciale contenute nella tariffa doganale esterna nonché delle volontà degli operatori commerciali. Ciascuna delle dette circostanze dovrà essere considerata anticipatamente e ricondotta alle normative sopra richiamate al fine di consentire a tutti gli operatori coinvolti il rispetto delle complesse regole che caratterizzano gli scambi fra Comunità europea e Turchia.

Quanto, poi, agli spedizionieri doganali, se l'incarico professionale, concluso in forma scritta, ricomprende anche la rappresentanza nell'ambito di operazioni doganali con la Turchia e viene, altresì, precisato che lo spedizioniere doganale, nei singoli casi previsti, richiede il certificato ATR e/o il certificato di origine non preferenziale e/o la prova di origine preferenziale, occorrerà che questi acquisisca 'agli atti' la documentazione comprovante, rispettivamente, la libera pratica di una merce, l'origine non preferenziale sulla base delle regole in vigore nella Comunità europea e l'origine preferenziale anche tramite le eventuali 'dichiarazioni del fornitore' ovvero 'dichiarazioni del fornitore di lungo termine' rilasciate in ambito comunitario. Giova a tal fine in ogni caso ricordare che l'ATR è un certificato di circolazione e che le merci che circolano nel territorio doganale comunitario si considerano in libera pratica fino a prova contraria.

Infine, per quanto riguarda specificatamente l'origine preferenziale, quest'ultima si basa su presupposti diversi a seconda che si tratti: • di prodotti agricoli (capitoli da 1 a 24 della tariffa) per i quali si applica la decisione n.1/98 del

Consiglio di Associazione CE - Turchia (pubblicata sulla G.U.U.E. L 86 del 20.03.1998), emendata dalla decisione n. 3/2006 del Consiglio di Associazione CE - Turchia del 19 dicembre 2006, che emenda il Protocollo n. 3 sulle regole di origine; • di prodotti ex CECA (c.d. prodotti siderurgici) per i quali si applica l'Accordo di libero scambio CE - Turchia del 1996 (pubblicato sulla G.U.U.E. L. 227 del 7 settembre 1996), emendato dalla decisione n. 2/99 che modifica il Protocollo n. 1 sulle regole di origine (pubblicato sulla G.U.U.E. L. 212 del 12 agosto 1999); • di prodotti che, seppur ricompresi nell'unione doganale, potranno essere riesportati nell'ambito di un Accordo di libero scambio Pan euro mediterraneo. In questo caso, le regole di origine preferenziale applicate saranno quelle in vigore fra il Paese ove viene rilasciata la 'dichiarazione dello speditore' ovvero la 'dichiarazione a lungo termine dello speditore' ed il Paese Pan euro mediterraneo di destinazione. Ad esempio, qualora venga esportato dalla Comunità europea in Turchia, nell'ambito dell'unione doganale, un prodotto di origine preferenziale dell'U.E ai sensi dell'Accordo CE - Tunisia affinché, poi, il prodotto stesso venga riesportato verso quest'ultimo Paese, le regole di origine da considerare nella 'dichiarazione dello speditore' ovvero nella 'dichiarazione a lungo termine dello speditore', che dovrà scortare la merce sin dall'esportazione dall'U.E., dovranno essere quelle dell'Accordo di libero scambio fra la Comunità stessa e la Tunisia.

Solo per gli ultimi due casi, è prevista la possibilità di rilascio della 'dichiarazione dello speditore' ovvero della 'dichiarazione a lungo termine dello speditore' in quanto i prodotti agricoli originari della Turchia sono, ad oggi, esclusi dalle preferenze daziarie riconosciute in ambito Pan euro mediterraneo.

Andrea Primerano

Giurisprudenza com

Corte di Giustizia, Sez. III – Sentenza 29/4/2010 – Pres. Lenaerts, Rel. Arestis - Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG c/ Hauptzollamt Munchen

Tariffa Doganale Comune – Guanti da equitazione – Criterio di classificazione.

Guanti da equitazione costituiti da materia tessile resa ruvida su un solo lato e rivestiti da uno strato di materia plastica, dove il supporto tessile è reso ruvido su un lato e il lato irruvidito è successivamente rivestito interamente da una schiuma di poliuretano, la quale ha una funzione essenziale per l'utilizzo dei guanti come guanti da equitazione, devono essere classificati nella sottovoce 3926 20 00 della NC.

La Corte è stata chiamata a chiarire se guanti da equitazione costituiti da tessuto e da uno strato di materia plastica dovessero essere classificati nella sottovoce 3926 20 00 della NC, in quanto prodotto in materia plastica, o nella sottovoce 6116 10 80 della NC, in quanto prodotto in materia tessile. I giudici comunitari hanno premesso che il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo. Ha osservato il Collegio che i guanti da equitazione di cui trattasi non sono esplicitamente

menzionati né dalle voci della NC né dalle note delle sezioni o dei capitoli di quest'ultima.

In particolare, la formulazione della voce 3926 della NC concerne "altri lavori di materie plastiche e lavori in altre materie delle voci da 3901 a 3914", mentre la formulazione della voce 6116 della NC riguarda i "guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia". Segnatamente, rientrano nella sottovoce 3926 20 00 della NC gli "indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguanti e muffole)", mentre la sottovoce 6116 10 80 della NC, compresa nella categoria dei guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, è definita in modo negativo, attraverso l'impiego dell'indicazione generale "altri", rispetto alla sottovoce 6116 10 20 della NC che comprende "guanti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma".

Pertanto, la Corte ha osservato che, dal momento che i guanti da equitazione di cui alla causa principale sono composti da materie differenti e che non esiste alcuna voce doganale specifica per la loro classificazione, la sola disposizione applicabile per classificare tali guanti è il punto 3, lett. b), delle regole generali premesse alla Tariffa Doganale, che disciplina proprio l'ipotesi in cui taluni prodotti siano ritenuti classificabili in due o più voci, prevedendo che i prodotti misti, la cui classificazione non

può essere effettuata in applicazione del punto 3, lett. a), sono classificati in base alla materia o all'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

I guanti oggetto del contendere sono ideati per praticare l'equitazione. Infatti, la funzione principale di tali guanti consiste nel consentire la presa delle redini e il controllo del cavallo favorendo la scioltezza e le sensazioni di presa. Orbene, l'elemento degli stessi che consente di svolgere tale funzione e che è stato concepito appositamente per tale scopo è la schiuma di poliuretano, che riveste l'intera superficie esterna di tali guanti e che è posta a contatto con le redini. La materia tessile all'interno del guanto non ha sostanzialmente modificato le proprietà di detto poliuretano, bensì ne ha migliorato unicamente l'efficacia aumentando le sensazioni di presa e il comfort per chi li indossa. Di conseguenza – ha concluso la Corte – è lo strato di poliuretano e non la materia tessile a conferire ai guanti da equitazione oggetto della causa principale il loro carattere essenziale, talché essi devono essere classificati nella sottovoce 3926 20 00 della NC.

Corte di Giustizia, sez. III, sentenza 29/4/2010 – Pres. (f.f.) Cunha Rodrigues, Rel. Lohmus - Dansk Transport og Logistik c/ Skatteministeriet. Introduzione irregolare di merci accompagnate da un carnet TIR – Sequestro e

unitaria e nazionale

successiva confisca - Determinazione dello Stato membro in cui sorge l'obbligazione doganale e diventano esigibili i diritti di accisa, nonché l'IVA - Estinzione delle obbligazioni doganali e tributarie

Le situazioni nelle quali le merci trattenute all'atto della loro introduzione nel territorio doganale comunitario dalle autorità doganali e tributarie locali nella zona nella quale si trova il primo ufficio doganale situato alla frontiera esterna della Comunità e contemporaneamente o successivamente distrutte dalle dette autorità, dopo essere rimaste sempre in loro possesso, rientrano nella nozione di merci "sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate", di cui all'art. 233, primo comma, lett. d), del codice doganale comunitario, con la conseguenza che l'obbligazione doganale si estingue in forza di tale disposizione.

Gli artt. 5, n. 1, terzo comma, e 6, n. 1, della direttiva n. 92/12/CEE, in materia di accise, devono essere interpretati nel senso che le merci sequestrate da autorità doganali e tributarie locali all'atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente distrutte da tali autorità, senza aver mai cessato di essere in loro possesso, debbono considerarsi non importate nella Comunità, con la conse-

guenza che il fatto generatore dell'accisa non sorge nei loro confronti. Le merci sequestrate dopo la loro irregolare introduzione in tale territorio, cioè a partire dal momento in cui hanno lasciato la zona nella quale si trova il primo ufficio doganale ubicato all'interno del detto territorio, e contemporaneamente o successivamente distrutte dalle dette autorità senza aver mai cessato di essere in loro possesso, non debbono considerarsi "in sospensione dei diritti di accisa", ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5, n. 2, primo comma, e 6, n. 1, lett. c), della detta direttiva nonché degli artt. 84, n. 1, lett. a), e 98 del codice doganale comunitario, e dell'art. 867 bis delle disposizioni di applicazione del detto codice, con la conseguenza che il fatto generatore dell'accisa su tali merci si verifica e quindi diventano esigibili le accise sulle medesime.

Gli artt. 2, punti 2, 7 e 10, n. 3, della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) devono essere interpretati nel senso che le merci sequestrate dalle autorità doganali e tributarie locali all'atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente da esse distrutte, senza aver mai cessato di essere in loro possesso, debbono considerarsi non importate nella Comunità, con la conseguenza che nei loro confronti non si è verificato il fatto generatore dell'imposta sul

valore aggiunto e tale imposta non diventa pertanto esigibile. Tuttavia, il combinato disposto degli artt. 10, n. 3, secondo comma, e 16, n. 1, parte B, lett. c), della detta direttiva nonché dell'art. 867 bis delle disposizioni di applicazione del codice doganale debbono essere interpretati nel senso che per le merci sequestrate dalle dette autorità dopo la loro irregolare introduzione nel detto territorio, cioè a partire dal momento in cui hanno lasciato la zona nella quale si trova il primo ufficio doganale ubicato all'interno del detto territorio, e contemporaneamente o successivamente distrutte dalle predette autorità senza aver mai cessato di essere in loro possesso, il fatto generatore dell'imposta sul valore aggiunto si verifica e tale imposta diventa esigibile anche se le merci di cui trattasi vengono successivamente assoggettate ad un regime doganale.

Gli artt. 202, 215, nn. 1 e 3, e 217 del codice doganale, nonché gli artt. 7, n. 2, e 10, n. 3, della sesta direttiva 77/388, devono essere interpretati nel senso che le autorità dello Stato membro situato alla frontiera esterna della Comunità attraverso la quale sono state irregolarmente introdotte merci nel territorio doganale comunitario sono competenti a riscuotere l'obbligazione doganale e l'imposta sul valore aggiunto anche se tali merci sono state successivamente intradate in un altro

Stato membro dove sono state scoperte e quindi sequestrate. Gli artt. 6, n. 1, e 7, n. 1, della direttiva 92/12 devono essere interpretati nel senso che le autorità di quest'ultimo Stato membro sono competenti a riscuotere i diritti di accisa, sempreché tali merci siano detenute a fini commerciali.

La vicenda su cui si è pronunciata la Corte concerne tre controversie in materia di obbligazione doganale e fiscale, relative al contrabbando di sigarette nell'ambito di trasporti TIR, trasporti per i quali la società danese DTL aveva rilasciato carnet TIR e aveva prestato garanzia.

Le merci venivano instradate verso la Danimarca via mare, in due delle controversie di cui alla causa principale, e via terra, nella terza.

L'introduzione via mare delle merci nel territorio doganale della Comunità veniva constatata dalle autorità doganali e tributarie locali il 2/5/2000. Due camion attraversavano la frontiera danese, a bordo di un ferry proveniente da Klaipeda, in Lituania, che, all'epoca dei fatti non era ancora membro dell'Unione europea. In occasione dello scalo del ferry a Åbenrå, tali camion costituivano oggetto di un controllo da parte delle dette autorità. Queste ultime, in esito a tale controllo, constatavano la presenza di un quantitativo

elevato di sigarette dissimulate nei rimorchi e non menzionate nei carnet TIR.

Per quanto riguarda l'introduzione delle merci via terra, questa veniva constatata l'11/10/2000 dalle autorità doganali e tributarie locali. Un camion lituano arrivava a Frøslev, città danese situata alla frontiera tra la Danimarca e la Germania, ove le dette autorità scoprivano, oltre alla merce menzionata nel carnet TIR, un quantitativo elevato di sigarette nascoste nel rimorchio. Tali merci sono state irregolarmente introdotte nel territorio doganale della Comunità in occasione del passaggio della frontiera dalla Polonia, che all'epoca dei fatti ugualmente non era ancora membro dell'Unione europea, alla Germania.

Esse venivano successivamente instradate dalla Germania fino alla Danimarca, senza che le autorità tedesche si accorgessero della loro presenza. I sigilli del camion e del rimorchio venivano rotti solo in occasione del controllo doganale effettuato in Danimarca.

In tutte le fattispecie di cui alle cause principali, le autorità danesi trattenevano immediatamente le sigarette, conformemente all'art. 83, n. 1, della legge doganale danese. Le sigarette sono rimaste in possesso di tali autorità dal momento in cui sono state trattenute fino alla loro distru-

zione (2005).

Con lettere inviate nel periodo compreso tra dicembre 2001 e agosto 2002, le dette autorità chiedevano ai trasportatori, cioè alle imprese lituane titolari dei carnet TIR, il pagamento dei dazi doganali, delle accise e dell'IVA inerenti alle sigarette introdotte di contrabbando.

Poiché la Dansk Transport og Logistik non rispondeva a tali lettere, le autorità doganali e tributarie decidevano che la DTL, in qualità di associazione garante ai sensi della convenzione TIR, era tenuta a pagare la somma corrispondente al suo obbligo massimo, in forza dei carnet TIR che aveva rilasciato per tali trasporti. La DTL ha proposto un ricorso avverso tali decisioni dinanzi al Landsskatteret (Tribunale tributario), che le confermava.

La DTL appellava tale decisione dinanzi all'Østre Landsret che investiva la Corte di alcune questioni pregiudiziali per sapere se l'obbligazione doganale e tributaria relativa alle merci importate di contrabbando sussista e possa essere riscossa, qualora le merci siano trattenute, confiscate o distrutte conformemente all'art. 83 della legge doganale danese. La Corte ha risposto con i principi di cui alle massime suddette.

Alessandro Fruscione

Studio legale Santacroce-Procida-Fruscione